

## CCVIII.

## TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 588) — Si approvano i capitoli dall' 1 all' 87, ultimo del bilancio, con discussione al cap. 28, da parte dei senatori Vischi e Morin, relatore, e del ministro della marina, ed al cap. 35 da parte dei senatori Canevaro, Tasca-Lanza, Pisa e del ministro della marina — Senza osservazioni si approvano i riassunti per titoli e categorie e i due articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Comunicazione del Presidente relativa alla salute del senatore Nigra — Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli e di un Comitato per l'esame di progetti di navi » (N. 533) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Morin, Frigerio, relatore, ed il ministro della marina — Senza osservazioni si approvano gli articoli dall' 1 al 5 — All' articolo 6 ha luogo discussione alla quale partecipano i senatori Canevaro e Morin, il ministro della marina ed il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — L' articolo 6 è approvato e, senza osservazioni, si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell' ospedale civile di Palermo, e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-B) — Non ha luogo discussione generale: all' esame degli articoli parla, all' articolo 8, il senatore Inghillieri, relatore, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Tutti gli articoli sono approvati ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti » (N. 533) — Dichiarata aperta la discussione generale, parlano i senatori Roux, relatore, D'Ancona e Mariotti Filippo — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri della marina, della pubblica istruzione e delle finanze.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Come il Senato rammenta, sabato venne chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Ora passeremo all'esame dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	803,200	»
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	104,000	»
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	20,600	»
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	58,200	»
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	39,860	»
6	Biblioteche della R. marina - Personale	12,000	»
7	Biblioteche della R. marina - Materiale	14,000	»
8	Telegrammi da spedirsi all'estero	12,000	»
9	Spese postali	15,000	»
10	Spese di stampa	90,000	»
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	80,000	»
12	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	76,000	»
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000	»
14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000	»
16	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	11,500	»
17	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	7,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	1,359,360	»

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,359,360 »
18	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie . . . . .	62,000 »
19	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti . . . . .	60,000 »
20	Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile . . . . .	857,200 »
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie . . . . .	73,000 »
22	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemeranza) . . . . .	12,500 »
23	Spese casuali . . . . .	15,000 »
		2,439,060 »
	<b>Debito vitalizio.</b>	
24	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) . . . . .	5,475,000 »
25	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) . . . . .	1,400,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo (legge 15 luglio 1906, n. 348) . . . . .	2,000 »
		6,902,000 »
	<b>Spese per la marina mercantile.</b>	
28	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse) (Personale di concetto) . . . . .	712,000 »

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

VISCHI. Una breve preghiera a favore di modesti impiegati.

Questa mia preghiera non meraviglierà coloro i quali sanno che io pure non essendo troppo entusiasta nel largheggiare col pretesto di sistemazione di servizi pubblici a favore di talune classi privilegiate dell'immenso esercito dei nostri impiegati, porto la mia speciale attenzione e simpatia a favore dei più umili e, specialmente, a favore di coloro, che, a mio giudizio, più lavorano e sono davvero utili all'Amministrazione dello Stato.

Questa volta raccomando all'attenzione del Governo la condizione di quelli che sono intesi sotto il nome di incaricati di porto.

Sanno tutti che il Codice della marina mercantile, volendo provvedere alla gestione degli uffici di porto nei paesi in cui per la relativa scarsa importanza non occorre un titolare, creò la classe, detta, dei delegati di porto. Questa classe dovevasi reclutare tra coloro che avessero altri uffici ed altri proventi e che potessero ritagliare un po' del loro tempo per dedicarsi alle cure non assidue volute dal Codice della marina mercantile. Ma immediatamente si comprese che non era possibile ottenere da gente

così diversamente distratta, o così diversamente impegnata per necessità della vita in altri uffici, tutto lo zelo che l'ufficio di porto, specialmente in importanti località, richiedeva, e con regolamento, che credo sia del 1879, si fece una distinzione che parve di nome ma che fu realmente di sostanza.

I delegati di porto rimasero per le località più modeste. Per le altre, per quelle che già erano state gestite da titolari, si crearono gli incaricati di porto. E si fece bene, a mio modo di pensare, perchè davvero in dette località cui alludo, l'ufficio richiedeva dignità, prestigio, zelo, da non potersi pretendere da persona modesta, così diversamente occupata. E dallo stesso regolamento si stabilì, sotto forma di gratificazione, a favore di detti incaricati di porto, un assegno ancora più rilevante.

Posteriormente si notò la necessità anche di fornire gli uffici di capitaneria di porto di amanuensi, di scritturali, di diurnisti, che facessero il servizio, alquanto più umile di copiatura, servizio certamente non di concetto, e così si aggiunse quest'altra categoria.

Venne la legge del 1897 che provvidamente chiuse le porte a chiunque altro avesse cercato di entrare nell'Amministrazione dello Stato per la via comoda e sospettabile, quale diurnista, amanuense o avventizio, e poichè per principio di umanità se non di giustizia la legge volle che a tutti coloro che ci si trovavano fosse fatto un trattamento benevolo, nel senso di collocamento in un modo qualsiasi in pianta stabile in posti più o meno modesti, ma equivalenti, il ministro della marina provvide largamente. Ma a favore di chi? dei delegati forse? No, e fece bene a non farlo. Forse degli incaricati, ch'erano certamente da considerarsi *straordinari*? No. Si occupò degli amanuensi; e, poichè aveva bisogno di commessi, li prese dagli amanuensi. Così questi, o direttamente senz'altro, o mercè un piccolo esame, passarono tutti nella categoria dei commessi. Posteriormente, quando il numero degli amanuensi finì, il ministro dispose che i commessi fossero reclutati fra i sottufficiali, escludendo completamente la classe, cui ho accennato, degli incaricati di porto.

In conseguenza di ciò si è verificato che colui che prima della legge del 1897 non era altro che un modesto scritturale, un modesto avventizio, un modesto diurnista, è passato ad un

ufficio, meglio remunerato nel presente e di sicuro affidamento per l'avvenire, cioè all'ufficio di commesso; mentre l'incaricato che ha reso servizi all'Amministrazione, e li ha resi con zelo, controllato costantemente, che ha dovuto fare qualche sacrificio per mantenere alto il suo prestigio in un ufficio abbastanza delicato ed importante, che ha dovuto dar prova del suo ingegno, ne è rimasto tagliato fuori, e oggi continua ad avere quella stessa gratificazione (la stessa parola ci dice come essa sia precaria) di prima. In altri termini l'incaricato sta peggio di colui che era un suo subalterno o per lo meno un impiegato abbastanza inferiore a lui.

Io non mi nascondo la vera ragione per cui il ministro della marina, nella sua giustizia, ha creduto di far così. La ragione è che l'incaricato di porto è considerato come un individuo che abbia avuto un incarico precario e quasi complementare di altro ufficio. Ma così facendo bisognava considerare che tra gli incaricati di porto vi possono essere, non molti, ma sempre in numero da meritare la nostra attenzione, individui, i quali, dopo aver dedicati molti anni della loro vita esclusivamente a tale ufficio, distaccandosi da ogni altra attività, si trovano minacciati da un incerto avvenire.

Qual'è la soluzione? La soluzione a mio modo di vedere sarebbe una sola.

Ed in questa soluzione consiste appunto la preghiera che io mi permetto di rivolgere all'onore. Mirabello, verso cui è immensa la mia fiducia, come è sincera la stima ed amicizia personale. La preghiera è che alle due classi di commessi egli ne aggiunga una terza di pochi posti; e questa terza la recluti tra gli incaricati di porto con determinate garanzie, con determinati controlli di entità, di valore, di attitudine e di tutto quello che potrà essere richiesto dal supremo desiderio di noi tutti, cioè dal buon andamento della cosa pubblica.

E questa preghiera faccio anche perchè, se non sono stato male informato, credo che l'onorevole ministro sia disposto a chiedere altri fondi al Parlamento per meglio retribuire e sistemare le attuali classi dei commessi. Io gliene do lode giacchè, come ho detto fin dal principio, bisogna occuparci con predilezione degli umili.

Quando vedo che l'onorevole ministro pensa a migliorare le condizioni degli umili, me ne compiaccio e mi predispongo a dargli la mia approvazione. Ma poichè egli pensa di far questo (e vorrei pregarlo di sollecitare), cerchi senza aumentare la spesa di disporre in modo le cose da poter sistemare la classe modesta sì, ma non meno degna di considerazione e di simpatia, di individui che hanno servito e servono lodevolmente l'Amministrazione della marina.

Dopo queste considerazioni mi auguro che l'onorevole ministro vorrà darmi una parola favorevole che mi assicuri almeno che studierà con benevolenza la questione da me proposta.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il Senato di permettermi di aprire una parentesi in questa discussione per comunicare una notizia che certo riuscirà molto gradita al Senato.

Avevo pregato il figlio dell'onor. Nigra di darmi notizie del viaggio compiuto dal suo genitore. Egli mi ha telegrafato dicendomi che il viaggio è stato superiore all'aspettativa e che le condizioni dell'illustre uomo sono molto migliori. Ringrazia poi dell'interesse che ha preso il Senato in questa circostanza. (*Approvazioni*).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'onorevole Vischi, che ringrazio per le gentili parole direttemi, ha spezzato una lancia a favore degli incaricati di porto. Io credo che l'onorevole Vischi abbia già altra volta scritto al Ministero su *questo argomento* e credo di avergli risposto. Ritengo quindi che egli conosca le ragioni che m'impediscono di considerare gli incaricati di porto come impiegati, cioè le ragioni per le quali non posso parificarli ai commessi.

Ed invero gli incaricati di porto sono delle persone che facilmente possono essere dispen-

sate dall'impiego su semplice loro domanda ovvero di ufficio. L'assegno annuo di cui essi sono provvisti va fino ad 800 lire, e questi posti sono in genere specialmente conferiti a pensionati dell'Amministrazione della marina. Tra essi vi sono degli antichi sottufficiali e anche degli ufficiali del Corpo Reali equipaggi che disimpegnano molto bene il loro incarico. Voler fare entrare questo gran numero di delegati di porto nel ruolo degli impiegati sarebbe una questione molto grave. Ora, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, io certamente mi occuperò dei commessi delle capitanerie di porto i quali sono impiegati stabili, ma non mi sento davvero di aumentare il quadro degli impiegati di ruolo includendovi delle persone che potrebbero anche non essere al caso di reggere degnamente il loro posto, che già hanno una pensione o un mestiere proprio od altre entrate, e che possono fare qualsiasi altro lavoro nel paese dove si trovano, purchè questo lavoro non sia incompatibile con le loro mansioni di incaricato di porto.

Quindi prego l'onorevole Vischi di scusarmi se non sono in grado di dargli una risposta favorevole. Tuttavia per non esprimermi nel senso di un reciso rifiuto dirò all'onor. Vischi che riguarderò l'argomento e lo studierò, senza intendere con ciò di dargli ora alcun affidamento.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Non ho avuto la risposta scritta, cui allude l'onor. ministro. Credetti mio dovere, in un argomento di questo genere, di preannunciare all'onor. ministro i miei voti, perchè in pubblica assemblea, per quanto si possa essere sperimentati dell'Amministrazione, come lo è l'onor. ministro Mirabello, si potrebbe forse essere nella condizione di non poter dare una esauriente risposta. Non ho avuta la risposta che neanche aspettavo, ma dichiaro che, se anche l'avessi avuta, avrei sempre portato pubblicamente qui le mie preghiere, perchè credo che sia questo il posto da cui i senatori devono comunicare le loro opinioni al Governo.

Ringrazio l'onor. ministro di avere voluto un poco raddolcire il suo rifiuto, colle sue ultime parole, dicendomi, pur senza darmi affidamento, che avrebbe riguardata e riesaminata la cosa.

Mi auguro che egli, così obbiettivo e giusto,

nel riesaminarla, vorrà tornare sopra alla risposta che mi ha dato. Egli si preoccupa che io quasi avessi voluto inquadrare (così si è espresso) tutto l'enorme personale degli incaricati di porto, osservando che le conseguenze finanziarie sarebbero gravi, prescindendo dalla considerazione che di detto personale, salvo le debite eccezioni, non vi è poi da lodarsi *a priori* e generalmente di tutti.

Ma davvero sarei stato molto strano se avessi chiesto una cosa di questo genere. Invece ho detto che il ruolo, lo chiamo così perchè non conosco il tecnicismo, dei commessi non dovrebbero aumentare che di pochissimo. Ho detto che pur riservando ai sottufficiali della nostra marina, magari un diritto prevalente a parità di condizioni, di occupare i posti vacanti, sia concesso anche agli incaricati di porto (e non parlo dei delegati) di presentarsi al concorso.

In questo modo il Governo potrà premunirsi contro il possibile trionfo di un immeritevole, poichè nelle condizioni del concorso si potrà richiedere oltre ad un limite d'età, per esempio di trentacinque anni, le condizioni di studi, di attitudine, di conoscenze tecniche, per cui il vincitore potrà eguagliare e forse superare un sottufficiale di marina. E non manco di riguardo quando dico superare i sottufficiali di marina, perchè questi sanno certamente tante e tante cose, e specialmente rappresentare simpaticamente il nostro buon nome all'estero, ma non so se tutti sappiano dal primo momento compiere con eguale perizia l'immenso numero di formalità richieste ad un incaricato di porto. Aprite quindi ai buoni, ai migliori, l'adito; fate sì che essi possano presentarsi ad un concorso; e siate sicuri di fare cosa equa verso costoro, e cosa utile all'Amministrazione della marina mercantile.

Nessuno pensa, adunque, di prendere tutti gli incaricati di porto, inquadrarli e trasformarli in funzionari dello Stato, sarebbe un'eresia; ma ho proposto soltanto di dare facoltà ai migliori di potersi presentare al concorso per commessi sotto condizioni da stabilirsi dal ministro.

Quindi è che io, sapendo quanto sia obbiettivo l'animo dell'onorevole ministro, spero che, egli, tornando sul suo reciso rifiuto, studierà il modo come gli accennati funzionari possano

essere ammessi al concorso di commessi. S'intende i più degni, i migliori.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Bisogna spiegarsi nettamente, onor. senatore Vischi. Ella vorrebbe trascinarci ad una di queste cose: o aumentare i commessi esistenti per far piacere agli incaricati di porto, mettendoli nei quadri; o creare una nuova categoria di impiegati di ruolo a beneficio di questi incaricati di porto che non sono impiegati.

E che essi non lo siano lo dice l'art. 43 del regolamento il quale così si esprime: « I delegati di porto non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati di ruolo ».

Ora questi delegati, tale essendo la loro posizione, se non sono soddisfatti dell'impiego possono lasciarlo ed al loro posto andranno dei sott'ufficiali di marina od altri ex impiegati che ne siano riconosciuti meritevoli e dei quali si hanno moltissime domande.

In molti luoghi i delegati di porto sono gli agenti di dogana. Perchè io, ministro, dovrei aumentare una categoria d'impiegati? (*Benissimo*).

VISCHI. Lei mi fa dire ciò che io non ho detto.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Permetta, onor. Vischi, ella ha detto di aprire un concorso di commessi per fare entrare in pianta questi delegati di porto con le modalità che io crederò meglio. Dunque, o dovrei aumentare il numero degli attuali commessi, oppure creare una terza categoria di commessi come poco fa, parmi, ella suggerisse.

Ora lo Stato ha una grande quantità di pensionati: sott'ufficiali, agenti di dogana, ecc., che disimpegnano questo servizio, e quando non avesse più bisogno di costoro è al caso di liberarsene, cosa che non potrebbe fare con impiegati di ruolo.

Agli interessi generali devono sottostare gli interessi individuali; e lo Stato, che non ha impegni verso questi impiegati di porto, non deve ora assumerne.

Onor. senatore Vischi, dopo averle dichiarato tutto ciò, mi piace ripeterle che non mi rifiuto di riesaminare la cosa, ma non posso darle ora una risposta favorevole.

MORIN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *relatore*. Mi avviene molte volte di trovarmi d'accordo col collega ed amico Vischi, il quale parla spesso, ed è meritamente ascoltato, in quest'aula; ma, nella presente occasione, dichiaro francamente che devo prendere decisa posizione contro di lui. (*Si ride*).

Mi pare ch'egli non abbia inteso bene quale è la posizione dei delegati di porto. Questi funzionari si nominano in quelle località nelle quali il servizio di porto non è abbastanza grande da occupare, nemmeno per mezza giornata, una persona; e allora, saggiamente, il regolamento stabilisce che un tale lieve servizio sia affidato a persone che hanno anche altre occupazioni, come ha già detto l'onor. ministro. E spesso avviene che vi sian impiegati di dogana che assumono anche le funzioni l'incaricato, o delegato di porto, e le cumulano con quelle relative alla finanza. Sicchè questi impiegati non potrebbero in alcun modo esser presi in considerazione per una posizione stabile in ruolo.

La nomina a commessi degli impiegati avventizi delle capitanerie di porto fu doverosa, dopochè negli arsenali gl'impiegati similari sono stati messi in pianta. Come però ha dichiarato l'onor. ministro, non è una ragione questa perchè si debba aumentarne ancora il numero, mentre essi sono sufficienti.

Ma l'onor. Vischi ha detto: ammettete a concorrere alla posizione che fate a questi commessi anche gl'incaricati e delegati di porto, insieme ai sottufficiali. Ora il motivo per cui si è stabilito che taluni impieghi secondari civili della marina siano dati, per concorso, ai sottufficiali, è un motivo di grandissima importanza, che si riferisce alla necessità che la marina ha di creare a questi benemeriti graduati un avvenire il quale dia loro un compenso e un incoraggiamento a perseverare nella carriera militare, e a non abbandonarla anzi tempo; e questo scopo è abbastanza importante, perchè se ne tenga il debito conto.

Io non ho la speranza di aver persuaso il collega Vischi; il quale forse vorrà insistere nelle sue proposte.

Egli ha diretto una raccomandazione all'onorevole ministro, il quale ha cortesemente dichiarato di non rifiutarsi a studiare ulteriormente la questione; ma, poichè egli ha promesso di studiare ancora, io pure gli dirigo una raccomandazione: la studi, ma la risolva in senso contrario alle aspirazioni del collega. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti questo capitolo 28, nella somma che ho letto.

(Approvato).

29	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	339,000 »
30	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	163,000 »
31	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	70,000 »
32	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	18,000 »
33	Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile	60,000 »
34	Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile	53,000 »
35	Casse invalidi della marina mercantile	433,861 32

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Richiamo l'attenzione del ministro della marina sulla condizione di queste Casse invalidi, le quali, ed egli lo riconosce, danno risultati nè equi, nè giusti, che conviene correggere.

Si dà questa combinazione, che le Casse invalidi più vecchie sono quelle più povere, e che le più giovani, sebbene attingano la vita dalle stesse sorgenti, per effetto delle stesse leggi, danno agli iscritti marittimi della loro regione pensioni maggiori e nello stesso tempo possono tesaurizzare.

Per esempio, la Cassa invalidi di Genova ha qualche cosa di più di tre milioni di capitale, le Casse invalidi di Napoli e di Palermo superano già i sei milioni ciascuna. A Napoli e a Palermo i capitani marittimi ed i marinari vecchi, alle stesse condizioni di navigazione e di età dei liguri, hanno una pensione maggiore. Ora, non fosse altro che per eguaglianza di trattamento, i vecchi marinari di tutte le regioni d'Italia dovrebbero essere compensati allo stesso modo, e questo bisognerebbe cercare di ottenere.

Tale condizione di cose preoccupa le popolazioni marittime da un pezzo; il Ministero so che più di una volta ha cercato di fare una sola di tutte queste Casse per arrivare ad un trattamento uguale ed equo; ma non so per quali difficoltà siamo sempre nella stessa condizione e perchè le differenze di trattamento continuino e siano spiacevoli per le popolazioni marittime e per noi che ne siamo i rappresentanti.

Chiedo perciò al ministro della marina di voler studiare l'argomento e trovar modo, nel più breve tempo possibile, di unificare tutte queste Casse invalidi, affinchè tutti i vecchi marinari della marina mercantile, quando abbiano diritto alla pensione, siano trattati ugualmente.

TASCA-LANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASCA-LANZA. Vorrei anch'io rivolgere una preghiera all'onor. ministro della marina.

Studi pure il modo affinchè i comandanti e i marinari siano trattati ugualmente, tanto a Napoli, che a Genova, che a Palermo, ma non studi mai la questione di unificare le Casse invalidi della marina mercantile. Il senatore

Canevaro ha parlato della differenza fra la Cassa invalidi di Palermo, di Genova e quella di Napoli, e mi pare che abbia detto che la Cassa degli invalidi di Genova ha tre milioni e quella di Palermo ne ha sei, il che vuol dire che questa è stata bene amministrata e quella di Genova no; e credo sarebbe un volere infliggere una punizione alla Cassa invalidi di Palermo, perchè è stata bene amministrata il farla concorrere a beneficio di quella di Genova che sarà stata male amministrata.

CANEVARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO. Se vi saranno delle difficoltà amministrative o ragioni di equità, è bene che la questione si studi e che le differenze siano colmate dal Governo. Non dico che si prendano i tre milioni di Genova e si uniscano ai sei di Palermo, e poi si divida questa somma in parti uguali fra le due città; il mio collega che ha sollevato questa questione mi ha mal capito; bisogna vedere se si può, o se si ha diritto di unificare o meno, senza il concorso del Governo; in caso contrario, il Governo intervenga e colmi le differenze. Ma occorre vi sia l'unificazione, affinchè il trattamento sia uguale per tutti, perchè tutti gl'Italiani hanno diritto di essere trattati allo stesso modo.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. In seno alla Commissione Reale che doveva studiare i problemi dei servizi marittimi, si è affacciata anche la questione sollevata ora, molto opportunamente, dal collega senatore Canevaro; e su questa questione d'altronde è stata richiamata espressamente l'attenzione della Commissione da istanze della gente di mare, la quale si lagnava di trovarsi in una condizione di cose (che non è qui il caso d'indagare come si sia verificata) in una condizione di cose che creava una disparità di trattamento per la gente di mare stessa e per lo più un insufficiente trattamento nei casi di vecchiaia.

La Commissione Reale, adempiendo al proprio compito, ha studiato la questione dal punto di vista più largo ed ha dovuto riscontrare che anche in Francia è accaduto qualche cosa di analogo a ciò che accade fra noi, ossia che si provvedeva da varie parti, in misura disuguale ed insufficiente, ed è venuta alla conclusione,



che l'onorevole ministro della marina certo conoscerà, che presso a poco si risolve nel senso, non già di confiscare la parte più grossa a vantaggio della parte deficiente, senza indagare le cause che hanno prodotto questo disgraziato stato di cose, ma nel senso che il Governo deve intervenire, sia con mezzi propri, sia con trattenute da parte della gente di mare, per soddisfare le legittime esigenze di questi lavoratori del mare, e nello stesso tempo di equiparare in tutta Italia la loro condizione, in guisa da offrire loro per la vecchiaia quel riposo sufficientemente provvisto a cui hanno diritto.

Io non aggiungerò verbo, perchè credo che l'onorevole ministro della marina, il quale ha ben più presenti di me le conclusioni della Commissione Reale per i servizi marittimi, darà al Senato tutti quei chiarimenti che valgano a soddisfare l'onorevole collega Canevaro ed insieme l'onorevole collega Tasca-Lanza, il quale udrà che non vi è nessuna minaccia di peggiorare le condizioni degli iscritti al compartimento marittimo di Palermo.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'onorevole Canevaro ha ripetuto l'antico voto dell'unificazione della Cassa invalidi della marina mercantile e l'onor. Tasca-Lanza ha fatto una obbiezione immediata che ha il suo fondamento, ma i suoi dubbi credo siano già dissipati dopo quanto disse l'onor. Pisa.

L'onorevole Pisa giustamente ha ricordato il lavoro della Commissione Reale per i servizi marittimi.

Io posso assicurare il Senato che da tempo

mi occupo con grande interesse dell'importante argomento delle istituzioni di previdenza della gente di mare. Già la Commissione Reale per la riforma del Codice della marina mercantile propose, in sede di sottocommissione, che le attuali Casse siano trasformate in una Cassa nazionale di pensioni unica per la gente di mare, subordinando però questa trasformazione ad un previo pareggiamento dei rispettivi patrimoni in rapporto ai rispettivi impegni, e ciò per una equa considerazione delle diverse condizioni finanziarie in cui le Casse stesse si trovano.

D'altra parte nel disegno di legge che si trova davanti alla Camera dei deputati per le convenzioni pei servizi postali e marittimi, il Governo ha assunto impegno di presentare, entro due anni, dalla promulgazione della legge, un progetto di riordinamento delle Casse degli invalidi, in armonia colle odierne condizioni economiche e coi bisogni della gente di mare.

Appena la legge sarà approvata, io disporrò che siano iniziati gli studi necessari per il riordinamento delle Casse. Questi studi dovranno essere preceduti dall'accertamento delle relative consistenze patrimoniali, e questo è un lavoro che richiede almeno un anno di tempo e anche una discreta somma per essere effettuato.

Con ciò io mi auguro di aver esaurientemente risposto agli onorevoli senatori Canevaro e Pisa, e di aver dissipati anche i dubbi che momentaneamente erano sorti nell'animo dell'onorevole collega Tasca-Lanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 35 nella somma di L. 433,861.32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria).	24,000 »
37	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3 <sup>a</sup> ) e 23 luglio 1896, n. 318 e legge 16 maggio 1901, n. 176 - e 28 giugno 1906 n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
		9,872,861 32
<b>Spese per la marina militare.</b>		.
38	Stato maggiore generale	3,850,000 »
39	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,454,000 »
40	Corpo sanitario - Personale militare e civile	740,000 »
41	Corpo di commissariato militare marittimo	908,000 »
42	Ufficiali del Corpo reale equipaggi	398,000 »
43	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	124,000 »
44	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	10,630,000 »
45	Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali	1,415,000 »
46	Corpo reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie	313,000 »
47	Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)	3,700,000 »
48	Difese costiere - Personale (Spese fisse)	380,000 »
49	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	238,000 »
50	Paghe, indennità, soprassoldi ai carabinieri reali di servizio nei regi arsenali	286,000 »
51		
52	Indennità e spese di ufficio per i personali militari della regia marina	191,400 »
	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	180,000 »
<i>Da riportarsi</i>		24,807,400 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	24,807,400 »
53	Fitto di locali e canoni d'acqua ad uso della marina militare . . . . .	69,500 »
54	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) . . . . .	7,130,000 »
55	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione . . . . .	6,350,000 »
56	Materiali di consumo per le regie navi . . . . .	1,625,000 »
57	Viveri a bordo ed a terra . . . . .	8,639,000 »
58	Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) . . . . .	550,000 »
59	Istituti di marina (Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie. . . . .	296,500 »
60	Istituti di marina (Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse) . . . . .	108,000 »
61	Servizio idrografico - Personale . . . . .	24,300 »
62	Servizio idrografico - Materiale, mano d'opera e spese varie . . . . .	242,750 »
63	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale . . . . .	165,000 »
64	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina . . . . .	144,900 »
65	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse) . . . . .	1,440,000 »
66	Personale civile tecnico (Spese fisse) . . . . .	880,000 »
67	Disegnatori della regia marina (Spese fisse) . . . . .	548,000 »
68	Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della regia marina . . . . .	83,000 »
69	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . . . .	33,000 »
70	Spese per trasporti di materiali . . . . .	165,000 »
71	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare . . . . .	2,547,000 »
72	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro . . . . .	1,800,000 »
73	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo per stabilimenti militari marittimi . . . . .	1,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	59,248,350 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	59,248,350 »
74	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra . . . . .	21,930,590 »
75	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . . .	16,150,000 »
76	Spese varie per il personale lavorante . . . . .	966,000 »
77	Acquisto di munizionamenti da guerra e conservazione dei munizionamenti esistenti . . . . .	2,620,000 »
78	Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla regia marina . . . . .	300,000 »
79	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime) . . . . .	300,000 »
		101,514,940 »
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b> <hr/>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<b>— Spese generali.</b>		
80	Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse) . . . . .	310,000 »
81	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . .	15,000 »
		325,000 »
 <b>Spese per la marina militare.</b>		
82	Costruzione ed acquisti di navi e materiali per la regia marina da guerra. Legge 2 luglio 1905 (Spesa ripartita) . . . . .	12,000,000 »
83	Sistemazione dei depositi e panifici della regia marina . . . . .	500,000 »
84	Sistemazione dei depositi di munizioni della regia marina . . . . .	450,000 »
85	Lavori occorrenti a piazze marittime . . . . .	417,000 »
		13,367,000 »

## CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## Partite che si compensano nell'entrata.

86	Fondo di scorta per le regie navi armate . . . . .	3,500,000 »
----	--	-------------

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

87	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	2,702,188 96
----	--	--------------

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .		2,439,060 »
Debito vitalizio . . . . .		6,902,000 »
Spese per la marina mercantile . . . . .		9,872,861 32
Spese per la marina militare . . . . .		101,514,940 »

TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .		120,728,861 32
--	--	----------------

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali . . . . .		325,000 »
Spese per la marina militare . . . . .		13,367,000 »

TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .		13,692,000 »
--	--	--------------

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Partite che si compensano nell'entrata . . . . .	3,500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	
	17,192,000 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	
	137,920,861 32
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	
	2,702,188 96
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	134,420,861 32
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	3,500,000 »
Totale spese reali . . . . .	
	137,920,861 32
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	
	2,702,188 96
TOTALE GENERALE . . . . .	
	140,623,050 28

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli nn. 74 e 75: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra - Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottoindicati lavori di nuova costruzione:

1° Ultimazione ed allestimento della nave

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

da battaglia di 1<sup>a</sup> classe *Vittorio Emanuele* a Napoli;

2<sup>o</sup> Continuazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1<sup>a</sup> classe *Roma* a Spezia;

3<sup>o</sup> Continuazione dell'allestimento della nave da battaglia di 1<sup>a</sup> classe *Napoli* a Genova;

4<sup>o</sup> Continuazione della costruzione dell'incrociatore *S. Marco* a Castellammare;

5<sup>o</sup> Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1<sup>a</sup> classe *A*;

6<sup>o</sup> Inizio della costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;

7<sup>o</sup> Ultimazione della costruzione ed allestimento di 4 torpediniere di alto mare da 210 tonnellate, tipo *Orione*;

8<sup>o</sup> Costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;

9<sup>o</sup> Inizio della costruzione di una nave cisterna;

10<sup>o</sup> Costruzione di un rimorchiatore di alto mare;

11<sup>o</sup> Costruzione di navi d'uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Questo progetto sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra; per lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; e per il bilancio della marina testè approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: «Istituzione di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli e di un Comitato per l'esame di progetti di navi» (N. 586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione

di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli e di un Comitato per l'esame di progetti di navi».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 586).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onor. Morin.

MORIN. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ora si discute involge una questione assai più complessa di quello che a prima vista apparirebbe, una questione della massima importanza per l'Amministrazione della marina, e sulla quale mi duole di non poter partecipare alle vedute dell'onorevole ministro e della maggioranza dell'Ufficio centrale, del quale faccio parte.

Non è già per le sue novità che questo disegno mi preoccupa, perchè, invero, novità non ne contiene che ben poche. Esso in fatti si propone di stabilire per legge la costituzione e le attribuzioni di tre enti, dei quali uno al presente esiste, e gli altri due esistevano in passato e furono soppressi, cioè: il Consiglio superiore di marina, attualmente in funzione; il Comitato degli ammiragli, istituito nel 1888 e abolito nel 1899, e il Comitato per l'esame dei progetti di navi, che, con una leggera variante nel titolo, ed una parziale diversità di attribuzioni, ebbe vita dal 1880 al 1899.

Nemmeno io intendo impugnare l'opportunità di determinare per legge, nelle sue linee generali, l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della marina, in modo da sottrarlo, in una ragionevole misura, alla soverchia facilità dei cambiamenti che in esso si potrebbero introdurre per decreto Reale. Ma, appunto in considerazione della solennità e della stabilità maggiori che il carattere legislativo imprimerebbe a questo ordinamento, io ritengo necessaria la massima oculatezza nel suo esame, e la più grande cautela nella sua approvazione, affinché un voto favorevole non sia dato che ad un'opera la quale risulti, per quanto si può presumere, perfetta.

Ora, io sono ben lontano dal ritenere perfetto un ordinamento dell'Amministrazione centrale complicato con l'annesso dei tre enti, che il disegno di legge considera. Lo giudico invece assai vizioso, e tenterò di persuadervi

dei suoi difetti, se, per poco, vorrete concedermi la vostra compiacente attenzione.

Osservo appena che, con le disposizioni proposte, si va sempre aumentando il personale presso l'Amministrazione centrale, con conseguente maggiore spesa per questa Amministrazione, e con sviluppo ognor crescente di quella che chiamerò la marina degli uffici, e che sta in contrasto con la marina delle navi.

Di ben altra entità e di carattere più generale e più radicale è il dibattito a cui si presta questo disegno di legge. Imperocchè, con l'approvazione o col rigetto di esso, si tratta di risolvere in un senso, o nel senso opposto, una questione di vitale interesse per l'Amministrazione della marina; si tratta cioè di decidere se, in questa Amministrazione, si debba, non solo mantenere, ma aggravare il sistema di procedere per mezzo di continui pareri da chiedersi a consessi e a commissioni; si tratta di decidere se convenga meglio moltiplicare ancora il sistema degli uffici costituiti a base collegiale, o se invece non sia più vantaggioso sviluppare e perfezionare quello degli uffici a costituzione prettamente gerarchica; si tratta insomma di decidere se valga meglio la semplicità, la rapidità nel dibattere degli affari e la responsabilità effettiva dei capi, oppure la complicazione, la lentezza e la responsabilità evanescente e inafferrabile dei consessi.

Per spiegare bene i miei concetti a questo riguardo, debbo dire qualche cosa dei tre enti che il disegno di legge considera.

Il primo di essi, il Consiglio superiore di marina, creato nel 1861, sotto il nome di Consiglio di ammiragliato, subì varie successive trasformazioni, finchè esso fu soppresso, come ente autonomo, nel 1894, mentre io avevo l'onore di reggere l'Amministrazione della marina, nell'ultimo Gabinetto Crispi. Fu allora a questo consesso sostituito un Consiglio che aveva lo stesso nome, ma che era creato nel seno stesso dell'Amministrazione attiva, e si componeva normalmente del sottosegretario di Stato, presidente, e di tutti i direttori generali, meno quello della marina mercantile, ed eventualmente degli altri capi di servizio del Ministero, dei comandanti in capo dei dipartimenti marittimi e dei comandanti di forze navali nelle acque dello Stato. Si aveva così, ad un tempo, il Consiglio superiore di marina e il Comitato degli

ammiragli; il tutto ottenuto con un'economia di L. 76,000 annue all'incirca.

Quando questa riforma fu attuata, le condizioni difficili in cui versava la finanza dello Stato imponevano la necessità di nuove e gravi imposte e della massima parsimonia delle spese dello Stato; ed io, dovendo operare riduzioni nelle spese per la marina era naturale che procurassi di farne cadere il peso, più sugli uffici a terra, che sopra le forze effettive in mare. Mai come in quella circostanza incombeva al ministro l'obbligo preciso di industriarsi a raggiungere quel grande obiettivo, tanto spesso reclamato, e così raramente conseguito nelle Amministrazioni pubbliche: ottenere i massimi effetti con i minimi mezzi.

Agendo in base a questa linea di condotta, in ventisei mesi di Ministero, mi riuscì di ridurre il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale, tra impiegati di ruolo e comandati, tra civili e militari, da 329 a 243. Sono cifre che non mi sono mai uscite di mente. E tutto questo senza esigere registri di presenza, senza cancello chiuso, e senza variazioni d'orario.

Ahimè! Quando tornai al Governo nel Gabinetto Saracco, trovai il Consiglio superiore di marina autonomo ristabilito, e gli impiegati al Ministero, in totale, portati a 392. Povere mie fatiche! Povere mie possibili aspirazioni al sorriso d'un qualsiasi raggio di popolarità, inutilmente sacrificate all'adempimento di un alto, ma penoso dovere!

Ma non è solamente la necessità di economie imposta da una situazione tutt'affatto speciale, che mi consigliò di attuare la riforma della quale ho parlato. Sono anche motivi più generali e di ben più alta importanza; quantunque io creda che sia dovere stretto di qualsiasi amministratore il tener sempre le spese generali al minimo, indipendentemente da qualunque grado di prosperità dell'azienda che egli dirige.

La riforma da me attuata era un primo ed ardito passo fatto sulla via di trasformare la nostra Amministrazione centrale in modo da conferire ad essa quella semplicità, quella dutilità, quella rapidità d'azione, che sono pregio incontestato dell'Amministrazione simile inglese. Di questa Amministrazione, la più perfetta di gran lunga di quante ne abbia mai



studiate, io vi chiedo il permesso di citare solamente i tratti caratteristici; perchè non è raro il caso di udire alcuni parlarne con asseveranza, conoscendola poco o punto, e, con la massima disinvoltura, citarne l'esempio a sostegno di tesi, delle quali la sua organizzazione ed i suoi metodi sono invece la più manifesta condanna.

È una credenza piuttosto diffusa che la marina inglese sia diretta ed amministrata da un consesso deliberante e votante. Questa credenza deriva, in parte, dal titolo stesso dell'ufficio supremo dal quale la marina dipende, *Board of Admiralty*, che alcuni impropriamente traducono per Consiglio d'Ammiragliato, e dal fatto che tutte le disposizioni le quali partono da quell'ufficio sono emanate con la formola collettiva: in nome dei lords dell'Ammiragliato.

Ebbene, ad onta delle apparenze che vi possono dar luogo, non vi è errore più completo di questo. In Inghilterra, come in Italia, come in qualunque paese retto a sistema rappresentativo, una sola persona è costituzionalmente responsabile dell'andamento dei servizi marittimi dinanzi alla Corona ed al Parlamento, e questa persona è il primo lord dell'Ammiragliato. Sotto tale punto di vista, fra il primo lord inglese ed il ministro italiano, non vi è che di diverso il nome.

Una differenza di azione fra i due però esiste, ed è grande, e, purtroppo, tutta a nostro svantaggio; ma questa differenza non sta nel carattere costituzionale dell'ufficio, non sta nei rapporti col capo del Governo, non sta nelle funzioni parlamentari; essa risiede invece nelle basi organiche dell'Amministrazione, e nei metodi per mezzo dei quali questa esplica l'opera sua.

L'Ammiragliato inglese, oltre che del primo lord, si compone di quattro alti ufficiali della marina, che si chiamano lords navali, e di un quinto lord, funzionario civile. Da questi cinque grandi capi, dei quali ognuno ha attribuzioni distinte, è governata la marina inglese.

Eglino sono scelti dal primo lord, e quando, per le vicende politiche, questi cessa di far parte del Governo, con lui rassegnano le dimissioni dal proprio ufficio. Nel campo della rispettiva competenza, dispongono isolatamente, sotto l'alta autorità del primo lord, il quale può opporre il suo veto a quelle disposizioni che

egli non approvasse; mentre, d'altra parte, a loro è riservato il diritto di protesta, e di ritiro dall'ufficio.

I membri dell'Ammiragliato si riuniscono sotto la presidenza del primo lord, per trattare di quegli affari che, o sono importantissimi, o specialmente interessano la competenza di più rami di servizio; ma non deliberano mai per votazione. L'urna è un utensile sconosciuto all'Ammiragliato, come in qualunque altro ufficio della marina inglese. In caso di divergenza irreconciliabile tra diversi di questi capi di servizio, decide il primo lord; ma è rarissimo il caso che egli risolva altrimenti che secondo le vedute di quel lord alla cui competenza più specialmente appartiene la questione in esame; come è rarissimo il caso che egli opponga il veto alle determinazioni di uno dei lords tecnici, a meno che non si tratti d'una questione esclusivamente finanziaria, o politica.

A questo riguardo, uno degli alti ufficiali della marina inglese che hanno più a lungo fatto parte dell'Ammiragliato, l'ammiraglio Lord Hood ebbe occasione di dichiarare alla Commissione della Camera dei comuni, per l'esame il bilancio della marina, che egli non ricordava un sol caso in cui il primo Lord avesse preso una decisione contraria a quella di uno dei suoi colleghi tecnici.

E si capisce che questo succeda; perchè il primo Lord inglese non è un uomo versato in cose di marina, è un uomo politico, generalmente un uomo politico importante, e - notate bene questo - un uomo politico, scevro da qualunque pretensione all'intelligenza dei particolari tecnici del servizio a capo di cui è posto. Il tipo del dilettante malamente infarinato di qualche superficiale nozione attinente al tecnicismo militare marittimo, che detta i rassegnamenti ai professionisti invecchiati nel servizio, non esiste nelle Isole Britanniche; esso è un prodotto esclusivamente continentale.

Vi sono stati ammiragli, i quali hanno cooperato con distinzione l'ufficio di primo Lord. Citerò il più illustre di tutti, Jervis, il vincitore della battaglia del Capo S. Vincenzo, elevato alla Paria col titolo di quella vittoria, un organizzatore di prim'ordine, che si dimostrò gran riformatore all'ammiragliato, come lo era stato sulle squadre. Ma quello fu l'ultimo ministro tecnico, e sono ormai 103 anni che il caso di

un primo Lord ammiraglio non si è più verificato, quantunque la sua ricorrenza non sia menomamente esclusa dalla legge.

Nelle condizioni attuali di un capo dell'amministrazione estraneo alla marina, la posizione sua in relazione a quella degli altri Lords, è stata con molta verità paragonata a quella di un Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai suoi colleghi. La sua responsabilità, più che in altro, consiste nella scelta opportuna dei Lords tecnici; la sua azione si esplica principalmente nel cementare l'azione di questi suoi collaboratori, nel coordinarla all'indirizzo finanziario e politico vigente, nel rappresentarla in seno al Governo, e dinanzi al Parlamento.

Ebbene, anche sotto la direzione di un uomo completamente estraneo alla marina, l'Amministrazione marittima inglese ha una prontezza e un'efficacia d'azione da noi assolutamente sconosciute. Ma sapete voi perchè ciò avviene? Avviene perchè la sua attività non è compressa e paralizzata dalla cappa di piombo di un'ingombrante ed inutile tutela; perchè nessuna molesta catena ne avvince i procedimenti a quelli di Corpi consulenti, che in Inghilterra non esistono. Là non pareri di Comitati di ammiragli, di Consigli superiori di marina, di Comitati per disegni di navi, di Consigli di Stato, niente di tutto questo; ma questioni esaminate, studi compiuti, affari trattati in uffici d'entità proporzionata alla mole del lavoro che su di essi incombe, invariabilmente costituiti a base gerarchica, con responsabilità equamente ripartita fra i capi di servizio di vario grado, sempre però personale, mai collettiva.

Uno degli uomini politici inglesi che è stato molto tempo a capo dell'Ammiragliato, lord George Hamilton, dopo qualche tempo che copriva quell'ufficio, ebbe occasione di dichiarare ad una Commissione Reale incaricata di fare un'inchiesta comparativa fra vari servizi governativi inglesi, che, a suo giudizio, l'organizzazione vigente all'Ammiragliato presentava questo inestimabile vantaggio: che, mercè essa, con i diversi capi di servizio radunati intorno ad una tavola, si poteva, in brevissimo tempo, senza corrispondenza superflua, sbrigare qualunque più complesso e difficile affare, il quale richiedesse una pronta soluzione. Ahimè! colleghi, da noi, intorno a quante tavole occorre

trattare di affari che richiedono bensì una pronta soluzione, ma che sono tutt'altro che complicati e difficili. E si vorrebbero ancora aumentare queste tavole, quasi che quelle esistenti non fossero già troppe!

Il secondo degli enti considerati dal disegno di legge è il Comitato degli ammiragli; e questa è una risurrezione che io approvo, perchè la convocazione eventuale dei grandi capi di servizio, per consultarli sopra le questioni di maggiore entità che interessano l'Amministrazione della marina, può riuscire, in molti casi, utilissima, ed è ben altra cosa che la riunione costante di alti ufficiali della marina, solamente investiti della qualità di consiglieri, riuniti per trattare continuamente di affari di minuta amministrazione, o di piccole questioni tecniche, circa le quali gli uffici da cui esse emanano non hanno alcun bisogno di venire illuminati. In questo punto del disegno di legge, mi trovo perfettamente d'accordo con l'onor. ministro e con i colleghi dell'Ufficio centrale.

Il terzo ente proposto, il Comitato per l'esame dei progetti di navi, differisce dal soppresso Comitato per i disegni delle navi in ciò: che l'antico consesso aveva principalmente il compito della compilazione dei progetti delle navi, mentre il nuovo avrebbe incombenze alquanto diverse.

Dato il fine precipuo dell'istituzione dell'antico Comitato, quello cioè della formazione dei piani delle navi da costruirsi, la sua costituzione a base collegiale era evidentemente erronea.

Il progetto di una nave, come un progetto architettonico, come un quadro, come una statua, non può essere il lavoro collettivo di più persone; esso, almeno nella parte direttiva, deve essere il prodotto di un uomo, il quale vi consacri con passione tutte le forze della sua intelligenza, del suo studio, del suo amore, della sua ambizione, che vi trasfonda tutta l'anima sua.

Fu quindi, a mio avviso, ben ispirato l'onorevole Bettolo, quando, nel 1899, sopprime questo Comitato dei disegni delle navi, e vi sostituì l'attuale ufficio tecnico, costituito a base gerarchica, sotto la direzione d'un generale del Genio navale. Ora l'onorevole ministro lascia sussistere l'ufficio tecnico, e vi aggiunge il Comitato per l'esame dei progetti di navi. Que-

sto è un lusso di uffici, a mio giudizio, superfluo.

L'antico Comitato costituito a forma collegiale era un omaggio reso all'ingenua fede di coloro i quali credono che le forze intellettuali siano suscettibili di addizionarsi come le forze fisiche, e vivono nell'illusione che un solo e inseparabile lavoro, eseguito in collaborazione da quattro o cinque persone, riesca meglio che se sia fatto da una persona sola, precisamente allo stesso modo come quattro o cinque facchini portano di più che un facchino solo.

Ma questo mandato, tutto affatto teorico, conferito al Comitato dei disegni, cadde di fronte alle ragioni della necessità pratica, e, anche durante la vita del Comitato, i progetti di navi seguitarono ad esser fatti da singoli ingegneri, come è sempre avvenuto dall'arca di Noè in poi.

L'onorevole ministro, nella relazione del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, dichiara che egli è stato condotto a proporre la creazione di tutti questi enti operanti a forma collegiale, in omaggio a raccomandazioni fatte dalla Commissione d'inchiesta sulla marina.

Ma io chiedo: quali raccomandazioni? Quelle che si possono desumere dalle osservazioni che sono state fatte dalla Commissione di inchiesta circa le relazioni fra l'Amministrazione della marina e i consessi consulenti che esistevano? Oppure quelle che si possono desumere dalla frase che vado a leggervi, non ambigua davvero?

« Sia rinvigorito lo spirito che deve animare tutto il complessivo degli svariati servizi diretti alla difesa marittima, con la sostituzione delle iniziative e delle responsabilità personali alle responsabilità collettive ».

Ora io non ho mai saputo che le responsabilità personali escano dalle urne. Le responsabilità personali, che raccomanda la Commissione d'inchiesta, sono quelle che solamente si possono esplicitare mediante la costituzione di uffici a base gerarchica. Che se nel corso dei cinque volumi stampati dalla Commissione esistono considerazioni dissenzienti da questa, qualcheduno degli otto membri del Senato che hanno fatto parte di essa, se è presente, potrà dare qualche spiegazione in proposito. Ma io, ossequio per ossequio, preferisco attenermi alla

raccomandazione che, con tanta forza e limpidezza, è contenuta nel periodo che vi ho letto.

Ho detto che il Comitato dei disegni, secondo il disegno di legge che ci sta dinanzi, doveva avere attribuzioni alquanto diverse dall'antico, ed ecco che ne vado a leggere una, che è quella più esplicitamente espressa.

L'art. 13 dice:

« Il Comitato per l'esame dei progetti di navi dà il suo parere sopra tutte le questioni tecniche che il ministro sottopone al suo esame.

« Determina i criteri informativi dello studio dei progetti, non che le direttive e le istruzioni necessarie per la esecuzione del programma generale stabilito dal ministro, per le nuove costruzioni e per le trasformazioni e grandi riparazioni delle navi ».

Sicchè il principale compito del Comitato per l'esame dei progetti di navi, o almeno quello solo tassativamente espresso nell'articolo del disegno di legge che ne determina le attribuzioni, sarebbe connesso con la formazione dei programmi per la costruzione delle navi. Confesso che capisco poco le prescrizioni formulate in questo articolo; perchè, nella genesi di un progetto di nave, io conosco solo due fasi distinte: la compilazione del programma, e la traduzione del programma in disegni e calcoli. La compilazione del programma appartiene all'elemento ufficiali di vascello; il suo sviluppo è quello che riguarda particolarmente gli ingegneri.

Ora esiste già al Ministero l'ufficio appropriato per compilare i programmi, e quest'ufficio è quello dello stato maggiore. Se vi è realmente lavoro che compete a tale ufficio è proprio quello di stabilire le direttive che deve seguire un ingegnere per sviluppare un progetto di nave; sicchè mi pare che, in questo campo, il lavoro del Comitato per l'esame dei progetti di nave sarebbe superfluo e spostato. Ma il Comitato ha anche l'incarico di occuparsi di tutte le altre questioni che il ministro può sottoporre al suo esame, e, se non nel testo delle disposizioni che sono contenute nell'articolo 13, esiste, nel suo stesso titolo, sommariamente il mandato di esaminare i progetti di navi. Sicchè, l'onor. ministro potrebbe giustificare la creazione di questo ente con la considerazione che è opportuno che i disegni, i quali sono fatti nell'Ufficio tecnico, vengono

poi sindacati nel Comitato per l'esame dei progetti di navi.

Ma, anche a questo riguardo, dissento da lui; perchè credo che sia preferibile ai due un solo grande ufficio, costituito a forma gerarchica; il quale abbia alla testa un uomo eminente, per grado e per esperienza, e possieda un numero di funzionari sufficiente per tutto il lavoro che esso può avere a disimpegnare.

Quando un ufficio, costituito a questo modo, avesse dei progettisti di navi, i quali eseguissero un lavoro sottoposto poi a successive revisioni, e per ultimo, approvato dal capo, certamente esisterebbero in esso tutte le più rigorose guarentigie desiderabili.

Perchè non bisogna credere che nei grandi uffici, costituiti a base gerarchica, dove si compiono studi scientifici e lavori tecnici importanti, dove si trattano affari amministrativi di molta entità, non abbiano luogo quello scambio di idee e quella discussione, di cui non si possono disconoscere i vantaggi. Lo scambio di idee, la discussione, hanno luogo largamente in questi uffici; ma la bontà del lavoro, che ha subito successive revisioni, e che, prima di essere approvato, è giunto a una completa maturità di esame, e viene poi licenziato con la firma del capo responsabile, è, credetelo, assicurata con una guarantigia più costante e più solida di quella che può aversi coll'alea di una votazione in Consiglio.

Sicchè io certamente non per desiderio di opposizione al ministro, ma in omaggio ad antiche ed incrollabili convinzioni, darò il voto contrario a questo disegno di legge.

FRIGERIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRIGERIO, *relatore*. Ho domandato la parola per esporre alcune brevi considerazioni sulle quali si è basata la maggioranza dell'Ufficio centrale per proporre al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, presentato dall'onorevole ministro della marina, dissidente soltanto l'onorevole Morin, membro e segretario di detto Ufficio centrale, il quale ha testè esposto le ragioni per cui non si associa alle conclusioni della maggioranza.

Lascero da parte la questione del Comitato degli ammiragli, perchè mi pare che lo stesso onorevole Morin si sia pronunziato favorevolmente alla costituzione di questo consesso, che

in fin de' conti, non deve sedere in permanenza, perchè è composto delle più alte autorità della marina, le quali esercitano un comando o sul mare o nei dipartimenti marittimi, e che naturalmente non possono essere convocati, nè con frequenza, nè per un lungo tempo, distogliendoli così dai loro uffici.

Non parlerò dunque della questione del Comitato degli ammiragli e dirò soltanto degli altri due consessi di cui tratta questo disegno di legge.

Il Consiglio superiore di marina, se ben si nota, data dall'alba delle nostre istituzioni costituzionali, data dal 1849, col nome di Consiglio permanente consultivo della marina militare. Cambiò poi nome nel 1856 e fu chiamato Congresso permanente della marina militare. Fu soltanto nel 1860 che prese il nome di Consiglio d'ammiragliato e poi nel 1866 assunse quello di Consiglio superiore di marina, nome che conserva tuttora.

Il Consiglio superiore di marina, pur variando nella denominazione, ha conservato però in fondo l'essenza sua primitiva. Fu solamente nel periodo dal 1894 al 1899 che il ministro dell'epoca, credette, non dirò di sopprimere questo Consiglio, ma di costituirlo con altri elementi, che facevano parte diretta dell'Amministrazione centrale e cioè ne fu nominato presidente il sottosegretario di Stato e membri ne erano i direttori generali del Ministero della marina.

Evidentemente con questi elementi il Consiglio superiore della marina veniva a perdere completamente la sua autonomia, giacchè era composto di dipendenti del ministro. Esso però fu ripristinato all'incirca sulle basi del passato nel 1899.

Non posso seguire l'onor. collega dell'Ufficio centrale, senatore Morin, nell'esame degli ordinamenti della marina inglese, prima di tutto perchè non ne sono abbastanza al corrente, in secondo luogo perchè credo che in generale gli ordinamenti dell'Inghilterra siano ben diversi da quelli dell'Italia. Per noi, ad esempio, l'idea (forse vagheggiata dall'onor. ministro del tempo) dell'abolizione completa del Consiglio superiore di marina, non poté effettuarsi, perchè ciò urtava contro molti ordinamenti della marina militare dell'Italia, che esigono, per certi documenti, onde essere approvati dal Consiglio

di Stato e registrati dalla Corte dei conti, di avere la clausola: « Udito il parere del Consiglio superiore di marina ».

Non accennerò poi alla legge di contabilità generale dello Stato, la quale fa alcune restrizioni circa la facoltà di procedere a contratti di acquisto (mi pare che essa limiti ad 8000 lire la somma concessa ai diversi Consigli dei lavori senza ricorrere a superiore autorizzazione).

Il ministro potrà correggermi se dico male, ma a me pare di ricordare che siano 8000 lire.

MORIN. Ci vuole il parere del Consiglio di Stato.

FRIGERIO. Sì, ma non basta, perchè il Consiglio di Stato richiede sempre il parere del Consiglio superiore di marina. Dunque anche la legge di contabilità generale dello Stato, a mio avviso, avrebbe urtato contro il concetto di una soppressione completa del Consiglio di marina. Non parlo dei lavori di questo consesso: certamente però essi non sono indifferenti.

Non vorrei tediare il Senato col prolungare le mie osservazioni, ma cito, ad esempio, che il Consiglio superiore siede spesso durante tre mesi circa dell'anno come Commissione d'avanzamento, e non è un lavoro indifferente quello di vagliare tutti gli specchi caratteristici e tutti i rapporti personali che riguardano gli ufficiali dei vari corpi della marina. Mi si dirà: Questo esame può essere deferito ad un altro consesso. Ma a quale? Per esempio, alle Commissioni dipartimentali. Ma allora avremo delle differenze nei criteri da seguire nel vagliare il merito dei diversi ufficiali, mentre a me pare che sia maggiore garanzia per gli ufficiali stessi di essere sottoposti all'esame di un Consiglio unico, costituito da persone abbastanza elevate nella carriera marittima.

Il Comitato pei progetti di nuove navi ebbe diciannove anni di vita dal 1880 al 1899; nel quale anno fu soppresso e le sue attribuzioni in gran parte devolute ad un ufficio tecnico che fa parte integrante dell'Amministrazione centrale. Questo ufficio tecnico ha una mole di lavoro non indifferente pel disbrigo degli affari correnti e quotidiani in relazione ai lavori degli arsenali marittimi, onde non può con cura, con calma e con assiduità occuparsi dell'esame dei nuovi progetti di costruzioni. Alla maggioranza dell'Ufficio centrale è sembrato quindi oppor-

tuno seguire il ministro nella sua buona ispirazione di dar maggiore stabilità a questi tre enti. Per il Consiglio superiore di marina ho accennato che data da quasi sessant'anni, per il Comitato di progetti di navi ho anche accennato che ha durato, con un lavoro fecondo, diciannove anni; per il Comitato degli ammiragli ho detto che durò soltanto tre anni dal 1896 al 1899. Era stato istituito dal compianto ministro Brin con l'idea che il ministro potesse valersi, quando lo giudicasse opportuno, del parere delle più alte autorità della marina, cioè quando si trattava di questioni vitali per la marina stessa e per la difesa del paese.

La maggioranza dell'Ufficio centrale si è pronunciata favorevolmente a questo disegno di legge, onde io prego il Senato di dare al medesimo il suo consenso, come già lo ebbe dalla Camera dei deputati.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io prevedo già che il disegno di legge ora in discussione non avrebbe avuto l'approvazione dell'onor. senatore Morin, il quale, e gliene va data lode, è tenacemente fedele alle sue idee.

Quelli di voi, onor. senatori, che sedevano in questa aula nel 1895, forse ricorderanno il dibattito allora avvenuto tra il ministro del tempo, onor. Morin, e il compianto onor. ammiraglio Racchia, che era relatore della Commissione di finanza. In quella circostanza (io mi sono permesso di andare a rivedere negli atti parlamentari) il senatore Morin, premessa, come oggi ha ricordato, la necessità di nuove e più considerevoli economie nel bilancio della marina, chiuse il suo discorso con la seguente frase: « Ho adoperato il temperamento di costituire un Consiglio di marina il più economico possibile »; e soggiunse che egli sarebbe stato anche assai più radicale se l'avesse potuto, sopprimendo addirittura il consesso medesimo.

L'onor. Morin disse allora, come oggi (in cui però non citò la cifra), che l'economia risultante era notevole, circa 76 mila lire, e aggiunse che ogni seduta del Consiglio superiore costava, da computo da lui fatto, lire 1032.

Questo calcolo evidentemente era fatto in base al numero delle sedute annuali, e agli stipendi ed emolumenti annui dei membri del

Consiglio medesimo. Non mi indugero' su questo apprezzamento; non trasformerò cioè questa importantissima questione, come ebbe a dire il Racchia allora, in lire, soldi e centesimi, frase che forse l'ammiraglio Morin ricorderà.

Io credo invece che convenga tener presente che una sola seduta del Consiglio superiore può avere tanta importanza in deliberazioni su materia contrattuale da giustificare ben altra spesa; e inoltre che il lavoro del Consiglio stesso è di carattere continuativo per cui le sedute non sono che il compendio di un lungo lavoro preparatorio dei singoli membri.

Ma lasciando queste considerazioni d'ordine economico e venendo a quelle di merito, io osserverò che se in Germania ed in Austria non esistono consessi consultivi, non solo, ma nessun collegio che assuma la responsabilità collettiva dei grandi progetti, ciò dipende dalla struttura stessa degli ordinamenti di quelle due marine, sull'andamento delle quali per tutto ciò che ha carattere militare o tecnico, non hanno ingerenza nè il Parlamento, nè il Paese. In quelle due marine il ministro è di fatto responsabile essenzialmente dinanzi all'Imperatore. Invece negli Stati a regime parlamentare, i grandi consessi consultivi e i consessi tecnici collegiali non mancano mai.

In Francia per esempio vi è il *Conseil supérieur de la marine*, presieduto dal ministro e composto dai 5 *préfets maritimes* e dei comandanti di squadra, che corrisponde al nostro Comitato degli ammiragli, sul quale l'onorevole Morin non ha fatto obiezioni. Questo Comitato di ammiragli è anche chiamato a emettere il suo parere sopra l'indirizzo di massima da darsi alle nuove costruzioni; non ha carattere permanente ed è d'indole essenzialmente consultivo.

Vi è poi in Francia il *Comité technique* del quale non fa parte alcun direttore generale e che da molti punti di vista si può paragonare al nostro Consiglio superiore di marina. Esso ha mansioni essenzialmente consultive, e ne fanno parte 4 ammiragli.

Vi è infine la *Commission permanente des machines*, della quale pure non fa parte alcun direttore generale; essa è presieduta dal tenente generale del Genio navale, e la compongono due maggiori generali del Genio navale, un maggiore generale macchinista, un capitano

di vascello, ed un colonnello di artiglieria coloniale. Questo consesso corrisponderebbe a un dipresso al nostro Comitato dei disegni delle navi, dovendo appunto deliberare attorno alle più gravi questioni tecniche relative agli scafi, alle macchine, alle artiglierie, ecc.

In Inghilterra è bensì vero che il *Board of Admiralty* forma l'ente ministro, come disse il senatore Morin, ed ha perciò funzioni più deliberative che consultive, ma oltre al fatto che degli 8 membri dei quali esso si compone 4 sono ammiragli, ognuno di voi, onorevoli senatori, sa che colà trattasi di tutta un'organizzazione radicalmente diversa alla quale non non può paragonarsi in alcuna guisa la nostra, nè la francese impiantate su basi e sistemi assolutamente differenti.

Di più in Inghilterra in determinate circostanze fu creduto opportuno nominare speciali Comitati d'indole essenzialmente consultiva, come per esempio la famosa « *Committee on Designs* » nominata in occasione della preparazione dei disegni del « *Dreadnought* ».

Di questa « *Committee* » facevano parte oltre a ufficiali ammiragli e al direttore generale delle costruzioni, persino tre civili, persone eminenti, estranee alla marina da guerra. Ciò dimostra evidentemente che anche in Inghilterra si verificano casi in cui non si ritiene sufficiente il « *Board* », questo Ministero composto di otto membri, e si ricorre a Commissioni speciali. Alla « *Direction of naval construction* » a Londra, che è una specie di Comitato dei disegni delle navi, come dissi alla Camera elettiva, vi sono addetti ben 48 ingegneri navali, cioè 28 col grado corrispondente a quello di capitano, 16 ufficiali superiori e 4 con posizione corrispondente a quella di ufficiale generale. Vi sono poi 71 disegnatori; vede, onor. Morin, quanto si sia distanti dal personale di cui disponiamo al Ministero della marina, e siccome ella ha parlato di esuberanza di personale nell'Amministrazione centrale io debbo dichiarare che i miei dipendenti alti e bassi, ma specialmente gli alti, non sanno come sbrigare tutte le loro mansioni e alla sera lasciano il Ministero alle 8 ed anche più tardi. E questi non sono casi eccezionali ma si possono dire normali; è una cosa la quale effettivamente non dovrebbe verificarsi.

Gli Stati Uniti hanno due grandi consessi

consultivi il « General Board » e il « Board of construction ».

Il primo composto di sette membri, tutti ufficiali ammiragli e superiori di vascello, dei quali uno solo, il direttore generale del personale e servizio militare, appartiene all'Amministrazione centrale, si occupa delle questioni più propriamente militari. Il secondo composto di 4 membri tratta le questioni più propriamente tecniche; ma per i progetti di nuove navi, tanto l'uno quanto l'altro di questi consessi emettono il loro avviso ed è uso per parte del ministro comunicare al Parlamento le opinioni di tutti e due i consessi, anche quando sono differenti.

Nei paesi a regime parlamentare questi grandi consessi hanno la funzione di dare una continuità d'indirizzo all'azienda e di fornire il modo di trovare i veri responsabili, visto che i ministri cambiano frequentemente e che di fronte al Paese che desidera di essere pienamente assicurato circa il buon funzionamento tecnico delle sue grandi aziende, è necessaria l'esistenza di enti costituiti che diano una assoluta garanzia di un buon andamento, anche al di sopra di tutte le vicende parlamentari.

E questo è il punto dove in parte dissento dall'onor. Morin, il quale non vuole i Consessi consultivi insistendo sul concetto che per accertare le responsabilità bisogna sia indicata la persona. Ma se la costituzione generale del nostro organismo di Stato è tale che vuole i consessi consultivi come potrei io andar contro ad essa? Consessi e collegi consultivi di tal genere vi sono non solo per la marina, ma per i lavori pubblici, per le ferrovie, per la marina mercantile, e per tutte le grandi aziende pubbliche aventi un carattere tecnico.

Del resto neppure l'onor. Morin quando fu ministro sopprime il Comitato degli ammiragli. Il Comitato dei disegni delle navi, che ora combatte, egli non l'ha toccato dal 1893 al 1896...

MORIN. Non esisteva più.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Sì, v'era e non l'ha toccato. E del Consiglio superiore di marina che ha fatto? Nel 1894 lo ha costituito con i direttori generali del Ministero sotto la presidenza del sottosegretario di Stato.

Pare a me che, pur astraendo dal fatto che i direttori generali sono occupatissimi e già

troppo disturbati allorquando vengono chiamati eventualmente a sedere nei Consigli superiori, per effetto di una simile composizione tale consesso non sia il più adatto a deliberare con la necessaria indipendenza e talora anche in contraddittorio con le idee del ministro. La riforma ebbe però breve durata e nel 1899 il Consiglio superiore fu ricostituito secondo gli antichi criteri.

Ora allo scopo di dare stabile assetto al Consiglio superiore di marina, che fu sempre costituito per decreti, Reali, e mai per legge, io ho creduto, confortato in questo dal parere della Commissione d'inchiesta per la marina, determinarne per legge la costituzione e le attribuzioni ed elevarne il prestigio, liberandolo anche da alcuni incarichi di minor conto che ne inceppano il funzionamento ed assegnandogli quelli di carattere più importante.

Ma, come dissi nella relazione che precede il disegno di legge in discussione, il Consiglio superiore per la sua stessa natura di consesso permanente, non può comprendere i titolari delle maggiori cariche, i quali esercitano per la massima parte il loro ufficio a bordo e nelle sedi dei dipartimenti, come giustamente ha accennato l'onorevole relatore Frigerio. Da ciò la necessità di un Comitato di ammiragli, corpo consultivo non permanente, da interpellarsi volta per volta nelle questioni più ardue interessanti specialmente la difesa nazionale. E infine, ho creduto opportuno ripristinare il Comitato per l'esame dei progetti di navi cui deferire lo studio dei progetti delle nuove costruzioni.

Questi sono, onor. colleghi, i criteri che mi hanno guidato nel compilare il disegno di legge in discussione, in armonia a quanto dichiarai in quest'aula il 6 luglio 1906 e che se il Senato permette leggerò: « Verranno con disposizioni legislative stabilite l'essenza e le attribuzioni dei consessi consultivi che saranno tre:

« 1° Il Comitato degli ammiragli, un supremo consesso che, integrando le maggiori energie professionali, il prestigio delle maggiori autorità della marina, possa assicurare ad essa uno stabile indirizzo e quella migliore utilizzazione dei diversi organi che è nel desiderio di tutti;

« 2° Il Consiglio superiore di marina, un alto consesso permanente, che, posto a fianco

del ministro, possa dare a questi il suo illuminato parere sulle varie importanti questioni inerenti all'Amministrazione marittima in generale;

« 3° Un Comitato per l'esame dei progetti di navi, il quale, oltre alle incombenze spettantigli pel suo stesso nome, possa stabilire i criteri informativi da seguire nello studio dei progetti per la costruzione, grandi riparazioni e trasformazioni di navi ».

Ma l'onor. Morin disse che spetta all'ufficio di stato maggiore il determinare le direttive dei progetti delle navi.

Ora mi permetta il Senato di esprimere un'opinione un po' differente. Veramente chi dà tali direttive è il Comitato degli ammiragli. Il capo di stato maggiore, in seguito alle disposizioni del ministro, compila appunto il programma generale da sottoporre al Comitato degli ammiragli, e infatti nel disegno di legge in discussione è detto, che il capo di stato maggiore oltre ad essere membro del Comitato degli ammiragli è anche relatore al Comitato stesso. Il Comitato vaglia il disegno; decide in merito, ed in tal guisa il ministro è edotto di quanto ha stabilito l'alto Consesso.

Per riassumere dunque ed essere preciso:

Il Comitato degli ammiragli, su richiesta del ministro, dà parere sulla composizione della flotta e quindi si pronuncia sulle caratteristiche militari (qualità offensive, difensive, ecc.), che debbono avere le unità che la costituiscono;

Il Comitato pei disegni delle navi, in base al programma di queste qualità essenzialmente guerresche, dato dal ministro, studia e stabilisce le caratteristiche tecniche, architettoniche e strutturali che occorrono per soddisfarle e determina i criteri informativi ed i capi saldi dei progetti delle nuove unità;

L'ufficio tecnico del Ministero o altro ufficiale ingegnere designato dal ministro, in base a quanto ha stabilito il Comitato dei disegni, studia e compila il progetto generale preliminare e le specifiche delle nuove unità, progetto e specifiche che sono sottoposti all'esame del Comitato, il quale ne assume intera la responsabilità, se li approva;

Il Consiglio superiore, a sua volta esamina i progetti stessi, specialmente per la loro corrispondenza alle prestabilite caratteristiche di ordine guerresco;

L'ufficio tecnico, o l'ingegnere incaricato della compilazione dei piani, procede poi alla preparazione dei numerosi disegni occorrenti alla costruzione e all'allestimento delle nuove unità e a tutte le grandi e complesse installazioni che ne fanno parte, come apparato motore, meccanismi ed apparecchi ausiliari per timoni, argani, servizi marinareschi, mezzi di esaurimento e d'incendio, installazioni delle artiglierie e delle armi subacquee, corazzature, depositi, ecc., e pei programmi per le forniture. Questi disegni generali definitivi sono pure sottoposti all'esame del Comitato pei disegni.

Ecco come l'opera di questi tre consessi verrebbe ad esplicarsi, e mi lusingo di aver con ciò dimostrato, come il progetto risponda alle necessità di un buon ordinamento.

Infine ringrazio vivamente l'onor. relatore e la maggioranza dell'Ufficio centrale per l'appoggio dato al progetto stesso che mi auguro, onor. colleghi, abbia la fortuna di riscuotere anche la vostra approvazione. E ringrazio l'onorevole Morin, del quale, pure essendone dissenziente, riconosco l'altissima competenza; lieto di aver udito dalla sua bocca così lucidamente spiegata, l'organizzazione dell'Ammiragliato inglese, che vige, si può dire, da secoli.

Certamente, se questa si potesse adottare da noi, non dico che non darebbe dei buoni risultati; ma l'onor. Morin vorrà concedermi di osservare che tali norme non rispondono alla struttura generale della nostra Amministrazione.

MORIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN. Mi consenta il Senato poche parole per replicare all'onor. relatore del disegno di legge ed all'onor. ministro. Io ho dichiarato molto recisamente che la questione della maggiore spesa che veniva ad essere addossata all'Amministrazione centrale, in seguito alla riforma contenuta in questo disegno di legge, era, per me, secondaria. Io assolverei completamente l'onorevole ministro del fatto di comandare a Roma molti più ingegneri e disegnatori di quelli che vi sono attualmente, quando ciò fosse per dare maggior sviluppo all'attuale ufficio tecnico, e non per costituire un nuovo ufficio a base collegiale, da sovrapporsi ad esso.



L'onor. ministro ha citato l'ampiezza di organizzazione che ha l'ufficio delle costruzioni inglesi. Riconosco che anche il nostro ufficio, pure essendo caricato di un lavoro, che non è così grande come quello dell'ufficio similare inglese, potrebb'essere aumentato, con vantaggio del servizio. Secondo il mio concetto, sarebbe meglio aumentarlo e svilupparlo maggiormente; ma non applicarvi l'annesso di un Comitato, o Consiglio, che agisca in modo collegiale.

Un'altra osservazione devo fare a quanto è stato detto dall'onor. ministro, relativamente al fatto che un Consiglio, quale era quello da me istituito nel 1894, coi direttori generali del Ministero, sia meno indipendente di un Consiglio autonomo, composto di alti ufficiali della marina, esclusivamente investito delle funzioni di consiglieri: ma, onor. ministro, tanto i direttori generali, quanto gli ammiragli del Consiglio superiore di marina, sono dipendenti del ministro, che può traslocarli e anche collocarli in aspettativa, o a riposo: sono suoi dipendenti e gli uni e gli altri. Se realmente si volesse un Consiglio indipendente dal ministro, bisognerebbe costituirlo come il Consiglio di Stato, come la Corte dei conti. Quelli sono consessi assolutamente indipendenti dai ministri; ma tutti i Consigli nominati dai ministri sono da loro dipendenti.

A questo riguardo io citerò qualche fatto caratteristico. Ella sa che è piuttosto raro il caso, che il Consiglio superiore di marina, come è attualmente costituito, dia pareri contrari alle vedute del ministro. Generalmente dei pareri del Consiglio superiore di marina sono molti più i favorevoli che i contrari. Ebbene sa dove io ho trovato qualche volta un'opposizione riguardosa, ma piuttosto tenace? Nel Consiglio dei direttori generali. E questo si spiega; perchè, se qualche veduta del ministro, secondo il parere dei direttori generali, può portare a inconvenienti nel servizio, eglino sono troppo interessati a procurare che queste vedute non si traducano in atto, in vista delle difficoltà che, secondo le loro previsioni, possono venirne ai servizi dei quali sono incaricati.

Sicchè, sotto questo punto di vista, non credo che realmente si possa stabilire una differenza tra il Consiglio superiore di marina autonomo

e il Consiglio superiore di marina, come io avevo stabilito che fosse.

Certamente io non potevo trasformare completamente l'Amministrazione della marina nostra in modo da renderla completamente simile all'Amministrazione inglese. Questo era assolutamente impossibile; perchè l'Amministrazione inglese, salvo il controllo parlamentare, è sovrana, può disporre come vuole dei fondi che amministra, mentre da noi ciò non si può fare; è necessario, per tutti gli atti, che hanno una qualche importanza, l'intervento del Consiglio di Stato. Ma non è necessario, come diceva l'onor. relatore, l'intervento del Consiglio superiore di marina, perchè il Consiglio di Stato domanda spesso pareri tecnici, ma non esige precisamente che questi pareri emanino dal Consiglio al Consiglio superiore di marina. E quando un Consiglio superiore autonomo non esisteva, sotto la mia amministrazione nel Gabinetto Crispi, erano pochi i pareri che si domandavano al Consiglio superiore composto dei direttori generali. Il Consiglio di Stato si contentava egualmente, anche di quelli dei Consigli dei lavori dipartimentali.

Riguardo al Comitato degli ammiragli io ripeto le dichiarazioni che ho fatto; credo alla utilità di questo consesso; che, per altro, si può eventualmente radunare anche senza che la legge ne consacri l'esistenza. Ma non credo possibile che, tanto il Comitato degli ammiragli che io riconosco utile, quanto il Consiglio superiore di marina, che mi sembra superfluo, e qualsivoglia altro consesso, possano esplicare la loro azione in maniera che da essi esca quella desiderata continuità di indirizzo, di cui tanto si parla.

Io ho avuto l'onore di passare 18 anni di grado di ammiraglio in servizio attivo, ho preso parte a moltissimi Consigli, e non ho mai visto che la continuità d'indirizzo, che la costanza nelle deliberazioni, fosse una caratteristica di queste riunioni. Tutt'altro! Nell'azione di questi Consigli bastava spesso lo spostamento di un membro, qualche volta era sufficiente un'accidentalità qualunque nella discussione, perchè da una deliberazione si passasse ad un'altra radicalmente diversa.

Sotto questo punto di vista sono di uno scetticismo incorreggibile. Credo più alla costanza d'indirizzo che può emanare da un Ufficio di

stato maggiore, come è costituito attualmente, con un ammiraglio il quale abbia una maggior probabilità di durata in ufficio di quella del ministro, quantunque mi sembri che, con l'onorevole Mirabello sia abbastanza risoluto il problema di un ministro che dura lungamente, perchè non vi sia ragione di aver troppe preoccupazioni a questo riguardo.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho seguito la sua manovra.

MORIN. Ed io l'approvo, ma se vi può essere, in generale, un ufficio che assicuri la continuità d'indirizzo indipendentemente dal ministro, è appunto l'Ufficio dello stato maggiore.

Detto ciò, non aggiungo altro. Non credo certamente di aver persuaso il Senato; forse avrò conquistato l'opinione di qualche collega; ma, sia comunque, voterò in armonia ad una convinzione che ho sempre tenacemente professata rispetto alla materia di questo disegno di legge.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori Cerruti, Taverna e Tommasini, stati designati quali scrutatori per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, a voler procedere allo spoglio delle schede.

Prego poi i signori senatori, segretari, a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono allo scrutinio delle urne ed allo spoglio delle schede).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge N. 533.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi permetta il Senato una piccola osservazione. Per ciò che riguarda la composizione del Consiglio superiore di marina, l'onorevole Morin ha inteso constatare che anche gli attuali ed i futuri membri del Consiglio superiore sono, o saranno, dipendenti dal ministro e ciò si comprende, debba essere per forza del regolamento di disciplina; ma, come consesso consultivo, essi

sono assolutamente indipendenti; mentre invece si capisce che i direttori generali del Ministero, e il sottosegretario di Stato del Consiglio superiore, quale fu istituito nel 1894 dall'onor. Morin, portassero in Consiglio le idee del ministro e non poteva essere diversamente; ed è in tale senso che io intendevo alludere alla loro dipendenza.

Riguardo alle funzioni dell'Ufficio di stato maggiore, mi fa piacere constatare la respicienza dell'onor. Morin rispetto a questo ufficio.

Fintanto che l'onor. Morin fu ministro, l'Ufficio di stato maggiore non ebbe certamente quella importanza che io sempre intesi dovesse avere. Mi congratulo moltissimo di ciò, e mi allieto che in questo modo egli venga ad approvare cosa che io ho potuto proporre, anzi che ho già attuata.

Però, a mantenere un indirizzo costante nelle costruzioni, non ha che parziale influenza il capo di stato maggiore così come a mantenere la costanza nell'Amministrazione in generale può avere massima influenza il consesso permanente consultivo, che è il Consiglio superiore di marina. Le mansioni del capo di stato maggiore sono di un'altra natura: esse sono molteplici, ma, essenzialmente, riflettono la preparazione alla guerra. La parte amministrativa, alla quale diede sempre importanza l'onor. Morin quando era ministro, e di ciò merita lode, non riguarda punto il capo di stato maggiore, il quale non fa neppure parte del predetto Consiglio superiore di marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Presso il Ministero della marina sono istituiti:

- Il Consiglio superiore della marina;
- il Comitato degli ammiragli;
- il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore e dei due Comitati sono determinate dalle disposizioni seguenti.

(Approvato).

## Art. 2.

La composizione del Consiglio superiore di marina è stabilita come segue:

l'ammiraglio od un viceammiraglio, presidente;

un vice ammiraglio membro ordinario e con le funzioni di vice presidente;

il tenente generale del Genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, membro ordinario;

un contrammiraglio, membro ordinario;

il maggiore generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale civile, capo della Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario e segretario;

(Approvato).

## Art. 3.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina:

i direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero.

Essi intervengono alle sedute a richiesta del presidente del Consiglio superiore di marina, prendono parte alla discussione ed hanno voto deliberativo.

(Approvato).

## Art. 4.

La nomina del Presidente del Consiglio superiore di marina è fatta per decreto Reale su proposta del ministro della marina, udito il Consiglio dei ministri: quella dei membri per decreto Reale su proposta del ministro della marina. Il personale per il servizio di segreteria sarà tratto dall'Amministrazione centrale.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari seguenti:

1° Disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi;

2° Costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

3° Organizzazione amministrativa della marina militare; regolamenti e quistioni relative;

regolamenti relativi al servizio tecnico e militare;

4° Collocamenti a riposo ed in posizione ausiliaria, ammissioni nella riserva navale;

5° Reclami per rettificazione di anzianità;

6° Azioni di valore nella marina militare e mercantile;

7° Rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni;

8° Rapporti di campagne all'estero, di fatti nautici, militari o disciplinari d'importanza tale da giustificare il parere del Consiglio per i provvedimenti che possono richiedere;

9° Revisione dei progetti di navi, di trasformazione, di grandi raddoppi, alienazione e demolizione di navi. Modifiche di progetti già approvati;

10° Esame tecnico dei capitolati di oneri per acquisti, per lavori e per commissioni di materiali e meccanismi di notevole importanza da affidarsi all'industria privata come: acquisto e allestimento di navi, grandi apparati motori, corazze, armi, munizionamenti, grandi impianti elettrici e simili opere, non che per l'alienazione delle navi radiate dal naviglio.

E in genere sopra ogni altra quistione d'interesse tecnico, militare o amministrativo sulla quale il ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio;

11° Compila i quadri d'avanzamento per i vari Corpi e personali nei limiti delle leggi e dei regolamenti in vigore, costituendosi in Commissione d'avanzamento secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti stessi.

(Approvato).

## Art. 6.

Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal ministro al suo giudizio, sotto l'aspetto militare, nautico, tattico strategico, marinaresco ed amministrativo.

Esso perciò si pronunzia sull'utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi ed i regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica, sia assoluta che relativa, anche se ciò non gli venga richiesto.

Le deliberazioni del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo. In tutti i provvedimenti relativi alla Regia marina spe-

cificati nell'articolo precedente e che non siano di ordine legislativo dovrà essere premessa la formula: « Udito il Consiglio superiore di marina ».

CANEVARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO. Dirò poche parole su quest'ultima parte dell'articolo che dice: « udito il Consiglio superiore di marina! » Già in altra occasione ho avuto a ragionare in Senato su questa dicitura. Io ritengo che a questa dicitura incerta siano dovuti molti errori del passato, errori che andarono tanto lontano, che ci hanno anche condotti ad una inchiesta!

Io sono d'avviso col nostro ministro che è meglio che i Consigli siano autonomi più che è possibile e perciò sono disposto a votare il progetto di legge; ma vorrei sapere come egli intenda usare di questo articolo, se il Consiglio superiore di marina dà parere contrario ad un progetto qualsiasi. Io vorrei che si interpretasse questo « udito il Consiglio superiore di marina » in modo che risultasse nelle relazioni che il Ministero presenta o alla Corte dei conti, o al Consiglio di Stato, o alla Camera dei deputati o al Senato od alla firma Reale, se il parere è stato favorevole oppure contrario, e che fosse detto: udito il parere favorevole del Consiglio superiore di marina, oppure udito il parere contrario.

Non chiedo altro! Ripeto: attribuisco all'elasticità di dicitura usata sino ad ora una quantità di errori passati inosservati per l'addietro.

Ritengo che quando il ministro consulta il suo Consiglio consulente egli non debba essere legato a far ciò che il Consiglio chiede, e che egli possa fare diversamente sulla sua responsabilità di ministro; ma io desidero che egli richiami l'attenzione di tutti gli altri enti, di tutti gli altri corpi che sono tenuti ad esaminare da vicino come vanno le cose dell'Amministrazione della marina e dica: udito il parere favorevole o contrario del Consiglio superiore di marina.

Lo spirito della legge resta lo stesso, ed io la voto, ma nello stesso tempo richiamo l'attenzione di tutti gli altri consessi che sono responsabili dell'andamento generale delle cose dello Stato, perchè, quando in argomenti tecnici od altrimenti importanti, vi sia differenza di vedute fra il Consiglio superiore ed il mi-

nistro, questa differenza non passi inosservata, se il ministro agisce contro il parere dei capi militari della marina!

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io non avrei difficoltà alcuna nel consentire con l'onorevole senatore Canevaro su quanto egli chiede, ma faccio osservare al Senato e all'onorevole senatore Canevaro come già dissi dianzi, che non esiste solamente il Consiglio superiore della marina, ma vi sono anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dell'istruzione e tanti altri, i quali sono regolati nella stessa maniera, e nessuna amministrazione usa la formula « udito il parere favorevole, ovvero il parere contrario di tali Consessi ».

Ora, se si tratta di documento da rimettere al Consiglio di Stato, questo riceve non solo il decreto con la formula: « Udito il Consiglio superiore di marina », ma integralmente tutta la deliberazione del Consiglio. Se si tratta poi del Parlamento, esso può chiedere al ministro qualunque altro schiarimento che ritenga necessario.

Ecco perchè io, mentre da un lato apprezzo il concetto al quale è informata la domanda del senatore Canevaro, dall'altro ritengo questa in parte superflua, almeno per ciò che riguarda il Consiglio di Stato. Nè potrei fare cosa differente da quella che è regola sancita per le altre amministrazioni centrali avendo su tale proposito in questi giorni interrogati alcuni dei miei colleghi che mi risposero appunto nel senso ora da me espresso.

Sono pertanto dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole senatore Canevaro se non come raccomandazione.

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Il dire che ciò che io ho domandato non si fa mai dagli altri Ministeri, non è buona ragione; trovo anzi che si dovrebbe cambiare anche negli altri Ministeri. Certamente in quello della marina gl'inconvenienti sono già stati gravissimi per questo fatto, ed io ho voluto brevemente parlarne, non per sollevare una discussione (Dio me ne guardi) ma unicamente per essere coerente con ciò che altre

volte ho avuto l'onore di sostenere qui in Senato, e precisamente con ciò che io dissi in un discorso che pronunciai, facendo parte della Commissione di finanze, nell'anno 1901; discorso perfettamente in corrispondenza con le vedute della Commissione di finanze d'allora, la quale si persuase che molti inconvenienti, che io citai, non si sarebbero verificati, se la dicitura fosse stata diversa, o meglio interpretata.

Ricordo che allora era ministro della marina l'onor. senatore Morin, il quale non era perfettamente del mio avviso, ma ammetteva però che si potesse anche tenere in considerazione la mia proposta.

Accettandola, molte volte non si commetterebbero errori che passano inosservati e non si vengono poi a chiarire che dopo lunghe inchieste. Inoltre, tutte le leggi dovrebbero, in tutti i particolari, contribuire a formare ed elevare il carattere degli uomini che sono negli alti gradi della marina, perchè essi sentano altamente dei doveri e dei diritti del grado nelle circostanze difficili, in cui debbono assumere le maggiori responsabilità, per guidare e trascinare gli uomini ai maggiori pericoli della battaglia e condurli alla vittoria!

Quando invece le leggi menomano il prestigio di questi uomini tecnici e militari, dei quali un ministro può impunemente disprezzare il parere, senza neppure possibilità di controllo, siate sicuri che il giorno della prova li troverete con minor prestigio e con minor carattere del bisogno.

La mia modesta domanda d'interpretazione della legge è dunque non soltanto giusta, ma importantissima!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei l'onorevole senatore Canevaro di osservare che questa è la formula usata in tutte le leggi, relativamente ai conti consuntivi.

Per esempio, pel parere del Consiglio di Stato si è sempre detto: «udito il parere del Consiglio di Stato». Vi sono poi dei casi, previsti dalla legge, nei quali quando il Ministero non vuol adottare il parere del Consiglio di Stato, deve promuovere analoga deliberazione

del Consiglio dei ministri, come si verifica, per esempio, per i ricorsi straordinari al Re, prodotti in base all'articolo 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato stesso.

In tutti gli altri casi non si dice altro che: «udito il parere del Consiglio di Stato». Noti poi il senatore Canevaro quali conseguenze altrimenti si avrebbero.

Non sempre il parere è in tutto favorevole: può accadere che lo sia in alcune parti, mentre per le rimanenti sia contrario; e allora nel decreto come si dovrebbe dire? Si dovrebbe forse riportare l'intero parere, perchè si capisca quali siano le parti in cui il ministro ha adottato il parere, e quali quelle in cui se ne sia allontanato? Verremmo allora a sovvertire il sistema fin oggi seguito dal Governo: l'autorità del ministro scomparirebbe, e con essa anche la sua responsabilità, ed il vero ministro diventerebbe il Consiglio superiore. Di ciò abbiamo avuto un precedente relativamente alle Opere pie, perchè era stato disposto che non si potesse modificare lo Statuto di un'Opera pia, senza aver prima ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Ma questa prescrizione dette luogo a molti inconvenienti, e sopresse la responsabilità del ministro dell'interno, sicchè, con legge successiva la si dovette abolire, onde essa non è più contenuta nelle disposizioni legislative vigenti in materia.

A me sembra, ripeto, che adottando la proposta dell'onorevole Canevaro si andrebbe incontro ad una conseguenza del tutto opposta a quello che egli si prefigge. Difatti bisognerebbe riportare nel decreto l'intero parere consultivo, poichè se si dicesse soltanto «udito il parere in parte contrario», come i terzi si renderebbero conto del punto nel quale il ministro si sarebbe allontanato dal parere del Consiglio? Io quindi pregherei l'onorevole senatore Canevaro di non insistere nella proposta di introdurre, incidentalmente, nel presente disegno di legge, una modificazione, che altererebbe il nostro sistema legislativo.

CANEVARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO. Io riconosco l'abilità del Presidente del Consiglio ed il modo ingegnoso col quale ha girato la questione. Però egli

non mi ha affatto persuaso, mentre generalmente i suoi ragionamenti persuadono.

Non è infatti detto che, perchè un Consiglio è costituito di dieci o quindici persone, le quali in una discussione ed in una votazione sono di parere diverso e nella votazione si dividono...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è questo che ho detto.

CANEVARO. ... non è detto che debba dare un parere doppio; si dà il parere solo della maggioranza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho detto quando un parere è in parte favorevole ed in parte contrario.

CANEVARO. Nel verbale della seduta si stabilisce la discussione per sommi capi; quindi si sa che cosa hanno detto quelli che sono stati favorevoli e che cosa quelli che sono stati contrari; poi dalla votazione risulta solo il parere favorevole o contrario della maggioranza del Consiglio. Ora, quando c'è un parere sopra un argomento molto grave che il Consiglio vota in un dato modo, e il ministro non vuol prendere in considerazione questo voto, ma vuol fare diversamente, egli richiama l'attenzione sopra il Consiglio dicendo « la maggioranza del Consiglio » era di parere contrario. Allora le persone che hanno sentore di questa differenza, che v'è tra un Consiglio tecnico ed il ministro (e si noti che il ministro può anche essere un borghese ed un uomo politico non militare, può non essere un ministro tecnico), si dicono: vediamo la discussione e la votazione del Consiglio, ed in seguito all'esame del documento, essi si fanno un criterio esatto e dicono se sia bene seguire il parere del ministro, o se sia bene seguire il parere del Consiglio.

Io sono convinto di ciò, per la grande esperienza che ho delle cose della marina, poichè non è da ieri che me ne occupo, ed ho appartenuto al Consiglio superiore di marina lungamente, come semplice membro, come vicepresidente e come presidente, e perchè per esperienza so di dovesiano venuti tanti inconvenienti deplorati, ai quali spero ormai si sia rimediato per sempre. Perciò faccio questa proposta, e se il ministro volesse tenerne conto anche come semplice raccomandazione, io me ne riterrai soddisfatto, poichè in complesso io voto la legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso del senatore Canevaro mi dimostra che io non sono riuscito a spiegare chiaramente il mio concetto.

Non mi ero fermato sul caso in cui nel Consiglio si determinasse una maggioranza e una minoranza; avevo previsto invece il caso, in cui il Consiglio in una parte seguisse la proposta del ministro, ed in un'altra no. Per esempio il numero 10° dell'articolo precedente dice « che il Consiglio superiore di marina fa l'esame tecnico dei capitolati di onere per gli acquisti per i lavori ecc. ».

Evidentemente in un capitolato di oneri le osservazioni del Consiglio possono essere numerosissime, perfino 30 o 40, l'una differente dalle altre. Il ministro alcune le accetta, ed altre no. Se nel decreto si dovesse dire « udito il parere favorevole o il parere contrario » non basterebbe; bisognerebbe dire: « il parere in parte favorevole ed in parte contrario » e per dare alla cosa una portata pratica, bisognerebbe nel decreto inserire intero il parere, e spiegare quali rilievi il Governo avesse accettato e quali respinto.

Ora, tutto questo assolutamente si allontana dalle consuetudini dei nostri ordinamenti. D'altronde, questo lo dico non per un caso singolo, ma in genere per tutti i pareri che vengono dati al Governo. Il Governo è obbligato a sentire i pareri di Corpi consultivi, per essere illuminato prima di prendere un provvedimento, ma di esso si lascia sempre intera al ministro la responsabilità. È detto anche in modo esplicito che i pareri del Consiglio di Stato, che è pure il nostro più alto Consesso consultivo, non diminuiscono in alcuna maniera la responsabilità del Governo.

Il Governo che si uniforma al parere del Consiglio di Stato, è responsabile così come quando non lo adotti, e mai nei decreti è detto, se il parere del Consiglio di Stato sia stato favorevole e contrario. Se la questione viene portata avanti al Parlamento, dove si esplica la responsabilità del ministro, questo sarà obbligato a dire se il parere del Consiglio di Stato sia stato favorevole o contrario, e ciò costituirà un elemento pel giudizio che il Parlamento dovrà

dare sull'operato del Governo, ma non si può pretendere che dai terzi si sappia, se in una determinata questione, vi sia stato o no il parere contrario di un Consesso consulente, giacchè ciò, mentre solleverebbe delle controversie, diminuirebbe l'autorità del Governo, senza alcuna utilità pratica.

Queste sono le considerazioni, per le quali io prego il senatore Canevaro di non insistere sulle sue proposte modificazioni.

MORIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN. Il senatore Canevaro ha citato la mia persona a proposito di qualche cosa che non ricordo; ma io non ho nessuna difficoltà ad accettare la sua asserzione.

Se ho ben capito, mi pare che egli abbia ricordato avere io detto che non avrei avuto nessuna difficoltà ad accogliere la formula che egli propone per i pareri del Consiglio superiore di marina.

Non ricordo in quale occasione abbia detto qualche cosa di simile; ma avrò certo parlato condizionalmente. Perchè mi pare che abbia ragione l'onor. Presidente del Consiglio, di dichiarare difficile che si possa adottare questa locuzione nei decreti che approvano le determinazioni del ministro, in merito ad argomenti sopra i quali chiede il parere del Consiglio superiore di marina.

Da quanto ha esposto l'onor. senatore Canevaro io non ho ben compreso gl'inconvenienti che egli ha lamentati, per non essersi dichiarato negli atti del Ministero che si seguiva, o non si seguiva, il parere del Consiglio superiore di marina. Per quanto io ricordi i pareri del Consiglio superiore di marina sono stati quasi sempre seguiti da tutti i ministri...

CANEVARO. Non è esatto.

MORIN. Quando io ho parlato in occasione della discussione sui risultati della Commissione di inchiesta sulla marina, io aveva un elenco, che è sempre là nel mio cassetto, dal quale risulta che di 914 pareri chiesti durante la mia amministrazione, furono seguiti tutti, meno 14; e se ben mi ricordo, in alcuni di questi 14 era cessata la materia per la quale si era chiesto il parere, e per altri non vi era accordo tra il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato.

Non ricordo di avere, durante la mia ammi-

nistrazione, preso mai una risoluzione precisamente contraria a quelle che il Consiglio superiore di marina mi suggeriva. Un caso solo ho presente alla memoria in cui una deliberazione del Consiglio non è stata seguita solo in parte.

Non so a quale inconveniente accenni il senatore Canevaro; so però che, generalmente, i pareri del Consiglio superiore esprimono molto accordo con le idee del ministro, e di conseguenza il ministro generalmente li segue.

Se citerà degli esempi, rinfrescando la mia memoria, ci potremo anche mettere d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6 nel testo che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Oltre le ordinarie incombenze del Consiglio superiore di marina, il presidente ed i membri di esso potranno avere incarichi per le ispezioni alle forze navali, agli stabilimenti marittimi, al personale ed al materiale, come pure all'amministrazione della marina militare e mercantile ordinate dal ministro.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il Comitato degli ammiragli è costituito dai comandanti in capo di forze navali presenti nelle acque dello Stato, dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, dal presidente e dal vice presidente del Consiglio superiore di marina, da vici ammiragli comandanti militari marittimi, dal tenente generale del Genio navale presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, e dal capo di stato maggiore della marina che è membro relatore al Comitato.

Potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari, senza voto, i direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero della marina e quegli ufficiali ammiragli e generali il cui intervento nel Comitato sarà dal ministro della marina ritenuto opportuno in ordine alle questioni sottoposte al Comitato.

(Approvato).

## Art. 9.

È presidente del Comitato degli ammiragli il primo iscritto nel ruolo degli ufficiali ammiragli in servizio attivo, ma il ministro della marina ha facoltà di presiedere il Comitato quando lo ritenga opportuno.

(Approvato).

## Art. 10.

Al Comitato degli ammiragli saranno sottoposte le questioni di alta importanza relative al programma delle costruzioni navali, alla costituzione delle forze navali ed alla preparazione organica tanto nei riguardi del personale che del materiale.

(Approvato).

## Art. 11.

Il Comitato degli ammiragli sarà convocato sempre quando sia ritenuto necessario dal ministro della marina ed almeno una volta l'anno.

(Approvato).

## Art. 12.

Il Comitato per l'esame dei progetti di navi sarà presieduto dal tenente generale del Genio navale e sarà composto di membri ordinari nominati per decreto Reale, su proposta del ministro della marina, fra gli ufficiali generali superiori del Genio navale e dello stato maggiore generale, non che fra i capi degli uffici tecnici dell'artiglieria e delle costruzioni e dei membri straordinari od aggregati pure nominati per decreto Reale, fra i capi d'uffici, ai quali più direttamente si riferiscono le questioni sottoposte al Comitato.

(Approvato).

## Art. 13.

Il Comitato per l'esame dei progetti di navi dà il suo parere sopra tutte le questioni tecniche che il ministro sottopone al suo esame.

Determina i criteri informativi dello studio dei progetti, non che le direttive e le istruzioni necessarie per la esecuzione del programma generale stabilito dal ministro per le nuove costruzioni e per le trasformazioni e grandi riparazioni delle navi.

(Approvato).

## Art. 14.

Al Comitato per l'esame dei progetti di navi spetta piena ed intera la responsabilità dei progetti da esso esaminati, chiunque ne sia l'autore.

(Approvato).

## Art. 15.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato emanerà per decreto Reale le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge e per l'esercizio degli istituti in essa indicati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell' Ospizio civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti in Sicilia ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se consente che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 435-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

## Art. 1.

Le opere di beneficenza e le altre fondazioni esistenti in Sicilia, contemplate nella legge 30 luglio 1896, n. 344, le cui rendite vennero vincolate per un decennio a favore degli ospedali del luogo e delle Congregazioni di carità, sono definitivamente trasformate in vantaggio dei predetti enti.

Sono parimenti trasformate a favore dei medesimi le istituzioni di beneficenza che, sebbene contemplate nell'articolo 1° del decreto



dittatoriale 9 giugno, sfuggirono alla applicazione del decreto stesso, non che quelle altre opere e fondazioni di ugual natura istituite posteriormente al decreto medesimo.

Il patrimonio di dette istituzioni è devoluto a vantaggio degli ospedali e delle Congregazioni di carità sopraindicate.

(Approvato).

#### Art. 2

I legati e lasciti, detti di certo genere, e le altre istituzioni menzionate nell'articolo 2 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 esistenti in Sicilia, aventi scopo di erogare i loro redditi in doti di maritaggio od in assegni diversi, ai soli discendenti dei fondatori e di altre famiglie indicate nelle tavole di fondazione, sono trasformati, in virtù della presente legge, quando questi discendenti siano venuti a mancare nel comune di Palermo, a favore dell'ospedale locale, e, negli altri comuni della Sicilia, a favore degli ospedali del luogo. Nei comuni dove non esistono ospedali e finché non ve ne siano fondati, i patrimoni di dette istituzioni sono devoluti a vantaggio delle Congregazioni di carità, perchè ne eroghino le rendite in sussidi a favore degli infermi poveri.

I legati e lasciti di certo genere aventi lo scopo di conferire doti di monacazione sono trasformati per effetto della presente legge con le destinazioni rispettivamente stabilite secondo i diversi luoghi per gli altri lasciti contemplati dal precedente comma di questo articolo.

L'attribuzione dei lasciti ad un dato comune dovrà stabilirsi dalla Commissione, di cui all'art. 5, e determinarsi dal fatto che le famiglie all'epoca della fondazione del lascito appartenevano al comune stesso.

(Approvato).

#### Art. 3.

I legati e lasciti e le altre istituzioni contemplate nel primo comma del precedente articolo, quando non siano soggetti a trasformazione, erogheranno le proprie rendite attenendosi rigorosamente alle rispettive tavole di fondazione.

Le rendite non erogate in ciascun anno per mancanza di persone, che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione, saranno

devolute a favore degli Istituti indicati nel comma anzidetto, salve le disposizioni speciali delle tavole di fondazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le Confraternite, Congreghe, Congregazioni, Compagnie, pie unioni ed altri consimili istituti di Palermo, dovranno corrispondere all'Ospedale civico di Palermo un annuo contributo che sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 5, tenendo conto delle spese strettamente necessarie al culto e delle spese obbligatorie per legge. L'annuo contributo non potrà eccedere i due terzi delle rendite nette.

(Approvato).

#### Art. 5.

La dichiarazione di applicabilità della presente legge agli enti da essa contemplati, il trasferimento dei patrimoni degli enti, di cui all'articolo 1°, a favore degli ospedali e delle Congregazioni interessate, nonché la determinazione dell'ammontare delle rendite devolute in forza dell'articolo precedente all'ospedale di Palermo, sono fatte per ciascuna provincia della Sicilia, con provvedimento definitivo, da una Commissione composta del prefetto, di un consigliere di Corte d'appello, designato dal primo presidente, e di un membro da eleggersi dalla Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza.

Nei capoluoghi di provincia, ove non ha sede la Corte d'appello, farà parte della Commissione, invece del consigliere, il presidente del tribunale, o, in caso d'impedimento, un giudice da lui designato.

Contro i provvedimenti adottati dalla predetta Commissione è ammesso solo il ricorso al Re, in via straordinaria, come è disposto dall'articolo 1° (3° e 4° comma) della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Gli enti contemplati dall'art. 4, tuttavia, potranno, nel solo caso di avvenute diminuzioni nei rispettivi patrimoni, ricorrere ogni tre anni alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per ottenere una proporzionale diminuzione della quota di rendita dovuta all'ospedale di Palermo.

(Approvato).

## Art. 6.

La riscossione delle rendite devolute a favore degli ospedali e delle Congregazioni, come agli articoli predetti, sarà fatta nel loro interesse con le forme e nei modi delle imposte dirette, e ciò in base al disposto dell'art. 1<sup>o</sup> della legge 2 aprile 1865, n. 2226.

(Approvato).

## Art. 7.

È autorizzato il Governo del Re a concedere all'ospedale civico di Palermo, con esenzione di tassa, una lotteria per l'ammontare di lire 2,000,000. Il piano relativo dovrà essere approvato dal ministro delle finanze.

(Approvato).

## Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale deve sottoporre una raccomandazione al Presidente del Consiglio, sull'articolo 8, in rapporto al regolamento che sarà emanato dal Governo.

Dall'inchiesta che con molta diligenza è stata eseguita dal Ministero dell'interno, è risultato che il patrimonio dell'Ospedale si compone di molti redditi immobiliari, nientemeno che di 7900 e più partite. Queste partite si compongono di redditi di 2, 5, 8 lire e la riscossione n'è assai difficile, tanto che la spesa per le esazioni assorbe e deve assorbire per necessità di cose gran parte del patrimonio, essendo le rendite sparse per tutta l'isola.

Ora, l'Ufficio centrale raccomanda che nel regolamento si trovi modo di dare norme precise perchè si alieni questo patrimonio e si converta in rendita sul gran libro del Debito pubblico.

L'Ufficio centrale ha creduto anche suo dovere di fare tale raccomandazione al ministro perchè trovi modo di riordinare la contabilità

di quell'Ospedale, rilevandosi dall'inchiesta come la parte contabile sia in perfetto disordine. Credo che l'attuale Amministrazione si sia messa sulla buona via, avendo provvisoriamente un bravo contabile, ma il Governo con il regolamento deve disporre perchè l'Amministrazione, sia per la parte contabile, sia per la parte amministrativa, abbia un assetto razionale e stabile, e ciò sarà utilissimo all'azienda ospitaliera.

L'Ufficio centrale ha fatto tutto il possibile perchè la discussione della legge fosse semplificata, tanto che il Senato l'ha accettata di buon grado anche senza discussione, ed ora rivolge al Governo tale raccomandazione perchè si affermino in modo durevole i risultati della legge stessa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto molto volentieri la savia raccomandazione che fa l'Ufficio centrale circa i provvedimenti, che sarà opportuno di prendere col regolamento, per facilitare e accelerare in ogni modo la trasformazione di questa parte del patrimonio, formato da piccolissime partite, e d'impiantare una contabilità regolare, ciò che costituisce il requisito indispensabile perchè un'amministrazione possa normalmente procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti » (N. 533).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Consiglio superiore, Uffici e personale delle antichità e belle arti ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 533).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta all'onor. Roux, relatore.

ROUX, *relatore*. L'Ufficio centrale, considerando questa legge come primo fondamento di un'organizzazione nuova quale è quella del ruolo di tutto il personale addetto ai monumenti e alle belle arti e del Consiglio superiore di belle arti, non ha creduto di presentare emendamenti ai vari articoli per non ritardare un provvedimento che deve porre fine alla confusione presente; ma non ha potuto però fare a meno di rilevare alcuni difetti, sia di forma, sia anche di chiarezza che hanno bisogno di qualche spiegazione dal ministro, perchè l'applicazione della legge sia fatta in modo corrispondente allo scopo che essa si è prefisso.

Incaricato dall'Ufficio centrale, io mi permetto di rivolgere al ministro della pubblica istruzione alcune considerazioni, alle quali spero voglia dare tali risposte che il Senato possa approvare con sicura fiducia il nuovo progetto dopo aver ottenuto quelle delucidazioni circa l'applicazione di esso che sono necessarie per il buon andamento del nuovo ufficio.

Anzitutto l'Ufficio centrale approva il concetto generale della legge, ne approva la suddivisione, approva l'ordinamento come fu fatto, approva eziandio che in questo disegno di legge siano stati inseriti quegli articoli che riguardano il Consiglio superiore di belle arti.

Però, quando si tratta nel capo primo della divisione degli uffici ha trovato un po' a ridire per riguardo alle attribuzioni date alle Soprintendenze. Per esempio all'art. 3, circa le Soprintendenze ai monumenti, il nuovo testo dice così:

« Alle Soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le antichità e belle arti ».

Ora, in tutto il resto delle disposizioni di questo capitolo primo, dove si tratta delle incombenze affidate alle Soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici, alle Soprintendenze delle gallerie e musei d'arte medievale e moderna, ivi si accenna alle *alienazioni*, e si parla pure di alienazioni dove non ci sono nè musei, nè

gallerie, ma possono esservi raccolte di oggetti d'arte.

Ora, sarebbe opportuno sapere se si intende che anche la Soprintendenza dei monumenti abbia a vigilare su queste alienazioni come in tutte le altre Soprintendenze, oppure se tale funzione non le spetti.

Viceversa poi nell'art. 5 ai paragrafi *E* ed *F* noi troviamo una disposizione forse errata, certo in contraddizione colle leggi vigenti. Le Soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici (dice all'art. 5, lett. *E*) tengono in consegna e amministrazione le « raccolte governative » di opere di antichità esistenti nelle rispettive regioni; ed alla successiva lettera *F* si dice: *in* vigilano sulla conservazione e le « alienazioni » di « simili raccolte » e dai singoli oggetti posseduti da altri enti e dai privati.

Ora, quando si dice « conservazione e alienazione di simili raccolte », parrebbe si voglia dire « conservazione e alienazione delle raccolte governative » di cui si è detto sopra; ma questo non può essere; le raccolte governative non possono essere alienate. La dizione sarebbe stata più chiara se si fosse detto: « la conservazione di simili raccolte e la conservazione e l'alienazione dei singoli oggetti posseduti da enti o da privati »; perchè le raccolte governative degli scavi e dei musei archeologici fanno parte del patrimonio artistico e demaniale dello Stato e questa parte di patrimonio non può essere alienata certamente dalle Soprintendenze. Questa osservazione fatta all'articolo 5 a fatta egualmente per l'art. 7 della lettera *D* e per l'art. 8, ove pure è detto che: « Nei luoghi dove non sono gallerie, nè musei medievali e moderni la Soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati, spetta alle Soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio ». Anche qui spetta alla soprintendenza la conservazione degli oggetti del medioevo raccolti dal Governo, ma di alienazione di simili raccolte assolutamente non si deve parlare...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Perfettamente.

ROUX, *relatore*. ... Questa è una spiegazione

necessaria ad una buona intelligenza della legge.

Un'altra cosa avrebbe desiderato l'Ufficio centrale; nella discussione dell'altro ramo del Parlamento fu inserito l'art. 10 che istituisce nel bilancio 1909-910 una Soprintendenza ai monumenti di Pisa, alla quale è assegnata la somma di L. 19,900 da iscriversi tra le spese dell'esercizio 1909-910.

Ora, l'esecuzione di questa legge è detto che si farà nel triennio. Se si voleva aggiungere anche la Sovrintendenza di Pisa con la spesa di 19,900 lire istituita con questo articolo, si poteva e si doveva aggiungere questa spesa alla tabella annessa alla legge, e conveniva accrescere il ruolo della suddetta tabella del personale occorrente alla nuova sovrintendenza di Pisa.

Così questa rientrava precisamente nel triennio stabilito dalla legge; e la costituzione della sovrintendenza di Pisa faceva parte dell'esecuzione di tutto il piano di questo ruolo; ma la improvvisazione e la premura stessa con cui nella Camera fu aggiunto questo articolo, non ha acconsentito di collocare le somme, di distribuire il personale nel ruolo della tabella A. Ad ogni modo l'Ufficio centrale desidera che sia osservato che la spesa stabilita dalla tabella A deve essere accresciuta della cifra di 19,900 lire.

Nel capo secondo, dove si parla delle varie categorie del personale all'art. 13, è distribuita tutta la serie delle attribuzioni e delle funzioni di questo personale a cominciare dai sovrintendenti e dai direttori, via via passando agli ispettori, agli architetti, disegnatori, segretari, economi, amanuensi, sovrastanti, restauratori e custodi.

L'Ufficio centrale vorrebbe però uno schiarimento dalla cortesia dell'onor. ministro. Nei progetti studiati dalle Commissioni governative nominate per la compilazione di questo disegno di legge era stato proposto anche di mettere nel ruolo la carica di direttore di segreteria o di capo di segreteria, perchè la carriera dei segretari non fosse finita e chiusa solamente colla carica di segretario cosiddetto di 1<sup>a</sup> classe con 4000 lire all'anno di stipendio. I segretari e gli economi hanno un ufficio delicatissimo; poichè, oltre al tenere l'inventario, oltre al tenere in custodia tutti gli arredi, curano anche

la percezione delle tasse, che è uno degli argomenti più discussi e che ha dato luogo anche a qualche inchiesta e ai lavori severi di una speciale Commissione.

Si tratta di parecchie centinaia di migliaia di lire che debbono entrare a beneficio della cultura artistica nelle casse dello Stato. Si tratta di un provento che non sempre è entrato in queste casse e non fu vigilato abbastanza.

Orbene, stante l'importanza e la delicatezza di quest'ufficio, si era detto che per dare maggior incoraggiamento a tale classe di funzioni, ai segretari ed economi, sarebbe stato bene aprire la carriera anche ad essi radunando in una provincia o in una regione le varie segreterie sotto la direzione di un direttore di segreteria. L'Ufficio centrale domanda perchè non fu consentita questa proposta fatta dalle Commissioni precedenti. Del pari esso vorrebbe chiarito che quando si parla di *restauratori* non s'intende già accennare a quei *restauratori* di quadri e di monumenti, i quali quando fossero in ruolo, fissi, potrebbero riuscire un vero danno delle opere d'arte; ma si debbono intendere quei *ripulitori* di pezzi archeologici che lavorano specialmente negli scavi.

In questo capo delle attribuzioni del personale è poi desiderata una maggiore spiegazione circa le funzioni dei direttori; ad essi è semplicemente affidata dall'art. 15 la *custodia* e *l'amministrazione* dei monumenti, dei musei e degli scavi archeologici, delle gallerie e dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte. Ora, se noi scorriamo dopo gli articoli 19 e 24, dove sono specificate le funzioni dei segretari e dei custodi perfettamente eguali e descritte con la stessa formula suindicata, parrebbe che i direttori siano semplicemente dei capi custodi o dei capi segretari. Ma subito dopo agli ispettori sono attribuite tali funzioni di concetto, tali funzioni artistiche e scientifiche che conferirebbero loro una grande superiorità e preminenza sopra i direttori. Ora, l'Ufficio centrale desidera che il posto di direttore, a cui non si può adire che per concorso, sia circondato da tutto quel prestigio il quale si merita, e perciò anche qui invochiamo un breve chiarimento che rilevi e spieghi come l'ufficio di direttore debba avere una vera direzione, una funzione di concetto, una funzione scientifica, che sovrasti alle attribuzioni e all'opera di tutto

il rimanente personale, il quale da essa deve dipendere senza eccezioni.

Per procedere a nomine e promozioni nel personale delle belle arti fu posto a base dalla legge il concorso, ottimo concetto che l'Ufficio centrale approva calorosamente. Il concorso si fa per tutte le funzioni, salvo che per i soprintendenti. Si fa per titoli e per esame nelle prime cariche, cioè in quelle degli ispettori, degli architetti e dei disegnatori: in tutte le altre cariche inferiori si fa soltanto per esame. Ma all'art. 30, dove si parla degli esami e delle nomine al posto di ispettore, si sancisce una distinzione fra ispettori e direttori, e per conseguenza anche fra direttori e direttori. Ci sono gli ispettori dei musei e degli scavi archeologici, che parrebbe debbano avere una funzione superiore e più scientifica degli altri. Ci sono gli ispettori dei monumenti e quelli delle gallerie e dei musei moderni e medioevali, i quali, secondo lo spirito della legge, non avrebbero eguale importanza. Infatti, mentre agli ispettori dei musei e degli scavi archeologici si domanda la laurea in belle lettere come titolo obbligatorio per la nomina, agli altri ispettori questa dimanda di laurea non la si fa.

Ma non basta. Quando si vuole concorrere ai posti di direttori, siano essi direttori di musei archeologici, siano direttori di monumenti, siano direttori di gallerie e di musei moderni e medioevali, si dice che possono concorrere gli ispettori dopo due anni al servizio o di funzione da ispettori e i direttori. Qui c'è anzitutto un po' d'anfibologia, perchè non si capisce bene, se i direttori che concorrono pure a un altro posto di direttore diverso da quello che occupano, per prender parte debbano anch'essi avere funzionato da due anni. Ma un'osservazione più grave, è quest'altra: si tratta cioè di sapere quali sono quegli altri direttori che possono concorrere a un posto di pari categoria vacante. Per esempio al concorso di direttore di musei o di scavi archeologici possono prender parte anche gli altri direttori, come i direttori dei monumenti e dei musei e delle gallerie moderne e medioevali? Se possono concorrere anche questi, allora ne verrebbe di conseguenza questo inconveniente, che, per entrare nella carriera dei musei e degli scavi archeologici nel grado inferiore di ispettore è necessaria la laurea in

belle lettere, mentre si può arrivare ad essere direttore dei musei e degli scavi archeologici senza laurea in belle lettere passando prima per gli altri uffici di direzione collaterali dove i direttori dei musei medioevali e moderni non sono obbligati a presentare come titolo obbligatorio la laurea suddetta. Ecco adunque nella categoria dei direttori, questi funzionari che possono concorrere promiscuamente in tutti gli uffici di belle arti, vale a dire a tutti gli uffici archeologici, uffici di arte medioevale e moderna, uffici di monumenti senza avere tutti egualmente gli stessi titoli. Senonchè dopo aver aperto la porta promiscuamente a tutti i direttori per concorrere a questo posto c'è ancora un'altra porta aperta per arrivare al supremo posto, e questa porta è data dall'art. 32 che l'Ufficio centrale non ha saputo spiegarsi.

L'art. 32 dice: « Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici. Ma questi direttori che sono ricordati all'art. 32 sono gli stessi altri direttori che abbiamo trovato negli articoli 30 e 31 o sono altri direttori fuori dei ruoli dei musei, delle gallerie medioevali e moderne e dei musei e degli scavi archeologici? Ecco uno schiarimento che l'Ufficio centrale desidera, affinché si sappia se per effetto di tale art. 32 possano concorrere ancora altri direttori, quelli di uffici amministrativi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Quando si lasci questo art. 32 senza una spiegazione chiara, che dica se nel ruolo delle belle arti, debba aver posto solamente il personale che è entrato per concorso nel ruolo, oppure se in questo ruolo possano penetrare (quando si tratta di nomine di direttori) anche funzionari dell'Amministrazione centrale, si può andare incontro a gravi inconvenienti, ad abusi o a diversità di trattamento.

Ho accennato un momento fa al titolo necessario per esser nominato ispettore; ho ricordato che al concorso per ispettore negli scavi e musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

Ora in questo stesso articolo è detto che a parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito presso una Regia scuola di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Qui abbiamo un titolo che ha relazione con due cattedre di perfezionamento universitario fondate fin dal 1820 o 1893. Dopo i quattro anni di studi di belle lettere, gli alunni dell'Università, i laureati in belle lettere che vogliono perfezionarsi nell'archeologia o nella storia dall'arte, trovano aperto all'Università un corso di studio speciale triennale. Il diploma che ne ricevevano, di perfezionamento in archeologia o in storia dell'arte, da principio era obbligatorio per ottenere un impiego nel personale applicato alla conservazione dei monumenti e delle belle arti. Poi questo titolo fu reso non più obbligatorio ma solamente titolo di preferenza; in fine esso fu di nuovo ricostituito come titolo obbligatorio. Adesso questa legge per la quarta volta modifica l'ordinamento precedente e si stabilisce che questo titolo sia solamente titolo di preferenza.

Su questo argomento forse il prof. D'Ancona, più competente certo di me, solleverà una importante questione e farà speciali considerazioni.

Io, a nome dell'Ufficio centrale, richiamo l'attenzione del ministro su questo argomento tanto delicato.

In tutti questi articoli, dove si parla di esami, è detto che sarà di volta in volta indicato il programma dell'esame e di volta in volta questo programma sarà indicato per gli architetti all'articolo 14, per i disegnatori all'articolo 15. Ora questo programma che sarà indicato di volta in volta ha fatto nascere dei gravi dubbi nella coscienza dell'Ufficio centrale. Volete forse ogni volta che fate un concorso cambiare il programma? Volete che questi funzionari entrino nello stesso ufficio con programmi diversi? Oppure questo programma da farsi volta per volta è mutato specificamente per taluni uffici? L'Ufficio centrale comprende benissimo che, ad esempio per i musei di Brera dove vi sono speciali raccolte numismatiche, si possa fare un programma di concorso che abbia referenza specialmente a questa materia. Ma se per lo stesso ufficio d'ispettore, di architetto o di disegnatore degli Istituti di belle arti, volta per volta, si debba cambiare il programma, pare allora all'Ufficio centrale che si crei una confusione. Onde l'Ufficio centrale desidera sapere se questa espressione « volta per volta » significhi solamente, come l'intende l'Ufficio centrale

che sarà pubblicato in tempo, volta per volta, ma non sarà sostanzialmente differente una volta dall'altra il programma per il concorso allo stesso ufficio. Altrimenti con queste mutazioni di programma è troppo facile sospettare che non si vogliono chiamare gli alunni ad obbedire ad un programma costante e uniforme per tutti gli aspiranti ad un ufficio, ma si vogliono fare obbedire i programmi alla convenienza degli alunni.

Tralascio altre minori osservazioni. Si approva quanto è detto al capitolo IV degli uffici di esportazione. Solamente si desidera che circa l'applicazione dell'articolo 46, quando con decreto Reale si possano autorizzare singole persone a fungere da ufficiali di esportazione, il ministro della pubblica istruzione vada guardingo più che mai perchè l'ufficio di esportazione, all'effetto di rilasciare il nulla osta, è così delicato che non si crede conveniente affidarlo arbitrariamente ad una sola persona, ed anche senza limiti di tempo.

Veniamo al Consiglio superiore di antichità e belle arti. Ho già detto in principio che l'Ufficio centrale ha approvato che quest'istituto fosse trasportato dalla legge di belle arti e monumenti in questa che riguarda specialmente il personale. Il nuovo Consiglio superiore di belle arti deve sostituire la Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e di arte, e la Giunta superiore di belle arti, che esistono attualmente. Ma all'art. 64, senza limitazione di nessun tempo, è detto che il nuovo Consiglio superiore di belle arti deve sostituire i due vecchi istituti; ma viceversa i due vecchi istituti sopravviveranno finchè non sia istituito il nuovo Consiglio superiore di belle arti.

L'Ufficio centrale si permette di domandare al ministro, non una decisione immediata, ma per lo meno che si fissi il tempo, in cui si crederà di decidersi per l'uno o per l'altro sistema perchè lasciando sopravvivere i due Istituti attuali, finchè non vi sia il nuovo e non creando il nuovo finchè esistano i vecchi, è lo stesso che dire che la riforma sarà introdotta solo quando piacerà al ministro di farla.

La parte forse più delicata, quella che fu discussa maggiormente nell'altro ramo del Parlamento, e che richiederà speciali considerazioni dell'Ufficio centrale, è la parte delle disposizioni generali.

Sulla parte finanziaria, salvo alcune correzioni tipografiche di cifre, l'Ufficio centrale non ha osservazioni da fare. Domanda invece tutta la maggiore attenzione sul passaggio, come si suol dire, dal vecchio al nuovo. Salvo che per i direttori di musei e scavi archeologici, direttori di monumenti, direttori di gallerie e musei d'arte medievale e moderna, salvo che per questi, tutto il rimanente personale ordinario e straordinario, appena promulgata questa legge sarà iscritto nel nuovo ruolo. Una Commissione speciale, nominata dal ministro, avrà le funzioni di tutte le altre Commissioni ordinarie che dovranno in avvenire presiedere ai concorsi, e senza altro esame che quello delle cariche e delle funzioni esercitate attualmente, faccia passare tutto il personale oggi funzionante nelle belle arti nei ruoli della presentata legge. Questa disposizione è fatta con larghezza che l'Ufficio centrale non si permette di censurare, per quanto paia piena di facile generosità; ma l'Ufficio centrale si permette di raccomandare che l'esame per il passaggio dai precedenti ruoli straordinari ed abusivi, al nuovo ruolo, sia fatta con molta severità e nell'interesse supremo del patrimonio artistico nazionale, più che nell'esclusivo interesse degli attuali impiegati.

Però, mentre raccomanda questa severità, l'Ufficio non può tacere d'altra parte alcune osservazioni sulle condizioni inferiori fatte al nuovo personale, che da straordinario ed avventizio verrà ad occupare un posto irrevocabile ed ordinario nel nuovo ruolo. In questa parte non si dice nulla del trattamento che, agli effetti della pensione, s'intende fare al personale anziano, ma straordinario, che entra in ruolo. Nel personale straordinario ed avventizio possono essere taluni, i quali prestano servizio da qualche lustro, anche da quindici o venti anni; ora, come s'intende a fianco di impiegati e funzionari effettivi che hanno antichi diritti a pensione, senza assicurare ai nuovi l'avvenire per la vecchiaia? Ciò equivarrebbe a metterli in una condizione d'inferiorità di fronte ai loro compagni di lavoro.

In parecchie leggi precedenti, quando si volle riparare alla inferiorità del personale straordinario, si pensò a provvedere alle pensioni di riposo mediante pagamenti di quote arretrate, che vanno unite colle quote che debbono la-

sciare, come ritenuta per la pensione, fino alla fine della loro carriera. Invece qui nulla si è provveduto, per cui molti funzionari, per non ritrovarsi senza pane e non avendo mezzi di provvedere alla propria pensione dovranno restare in servizio fino a tardissima età, fino alla più longeva vecchiaia, anche se non abbiano più le forze di prestare un buon servizio. Onde uno dei due inconvenienti: o mantenere personale vecchio e inabile, o metterlo sul lastrico senza sostegno e pensione nell'età vecchia che più ne abbisogna.

Oggi è impossibile far delle proposte su questo argomento, ma, per amore della giustizia, ed anche per il buon funzionamento degli uffici delle belle arti, noi raccomandiamo le condizioni di questi funzionari straordinari che diverranno domani impiegati di ruolo, affinché sia dato loro il mezzo di provvedere anche con spedienti straordinari alla propria vecchiaia.

Altre considerazioni minori si potrebbero ancora fare se l'ora non fosse tarda, e se non sospingessero il tempo e il desiderio di vedere definita una buona volta questa antica materia del riordinamento del personale delle belle arti.

Se il Senato crederà di discutere gli articoli, noi ci permetteremo ancora qualche considerazione, ma una cosa raccomandiamo al ministro, ed è che, applicando questi ruoli al personale anziano, al personale straordinario, si agisca con serietà e severità, perchè non sia pregiudicata dalla insufficienza di quelli, che entrano adesso senza esami, la entrata di quelli che debbono venir dopo con i concorsi, saggiamente stabiliti da questa legge; raccomandiamo ancora che si sia più generosi o più equanimi per ciò che riguarda il modo di formare le pensioni degli straordinari.

In fine, se si vuol tenere in speciale considerazione il personale di una categoria, come quella degli scavi e dei musei archeologici, si eviti che per vie contorte penetrino nel personale dirigente di questi servizi persone, le quali non abbiano i titoli che sono richiesti dalla legge stessa.

Con questo voto, e sperando che le spiegazioni del signor ministro possano tranquillare gli scrupoli e i dubbii dell'Ufficio centrale, raccomandiamo al Senato l'approvazione di questa legge.

D'ANCONA, *dell' Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANCONA, *dell' Ufficio centrale*. Mi permettano gli onorevoli colleghi poche parole. Saranno poche poichè l'ora è tarda, e poichè non farò che ripetere e maggiormente, se mi sarà dato, rafforzare certe opinioni già manifestate dall'onorevole relatore e che si trovano anche scritte nella relazione stessa.

Sopra due punti specialmente desidererei particolari dichiarazioni e spiegazioni dall'onorevole ministro.

Già ha accennato il relatore, senatore Roux, alla difficoltà incontrata dall'Ufficio centrale per comprendere bene il significato dell'art. 32 così concepito: « Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici ». Negli articoli 30 e 31 si parla di altri direttori o di altri ispettori, ma questi *altri* dell'articolo 32, veramente sono *altri* molto diversi da quelli già nominati. Io ho avuto un certo dubbio che cioè questi *altri* potessero essere quelli dei quali si fa menzione in un progetto di legge di recente presentazione, vale a dire nell'organico del Ministero della pubblica istruzione dove leggo all'art. 3: « Per ragioni di servizio e in seguito a domanda gl'impiegati potranno essere trasferiti dal ruolo dell'Amministrazione centrale al ruolo di qualunque delle Amministrazioni provinciali dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica e viceversa, conservando la distinzione delle categorie di concetto, ragioneria e d'ordine ». E poi all'art. 4 si dice: « Nella prima applicazione della presente legge anche i professori ordinari e straordinari delle Regie Università, degli Istituti universitari e delle scuole medie governative, potranno essere con il loro consenso trasferiti nei ruoli della Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali ». Io non so veramente, e desidererei di essere dall'onor. ministro sgannato, se questi *altri* potrebbero essere quelli di cui è fatta menzione in quel disegno di legge. Il vero è che mentre il principio del Concorso è stabilito così solennemente nella relazione che precede il disegno di legge, tanto da chiamarlo il vestibolo per il quale legittimamente si entrerà poi nel sacrario degli Uffici dell'arte, questo principio del Concorso viene alquanto

ristretto; viene ristretto in primo luogo dall'articolo, mi pare, 69, il quale dice: Gli straordinari e comandati nonchè di avventizi ecc., ammessi a ruolo.

Dunque, mentre taluni aspetteranno con fiducia nel vestibolo, molti altri, e dirò anche che ciò è equo, entreranno per la porta di dietro. Ho paura che se veramente quegli *altri* di cui si parla nell'art. 32 fossero quelli di cui è tenuta parola nel progetto di legge intorno all'organico e se anche questi entrassero, probabilmente la reggia, il santuario, si troverebbe già pieno ed il vestibolo resterebbe ingombro; ma sarebbe molto difficile entrare per questa via legittima, mentre altri sarebbero penetrati con un passaporto di minore importanza: certo meno valevole di quello che possono presentare coloro i quali hanno fatto un corso molto regolare di studi.

Insomma, l'Ufficio centrale desidererebbe, e lo desidererei anche io, di sapere quali sono veramente questi *altri* di cui fa menzione l'articolo 32.

Viene poi un punto toccato dal relatore tanto a voce quanto nella relazione sulla differenza che viene stabilita tra l'una e l'altra classe di studiosi; tra quella del corso di archeologia, per la quale sarà necessario avere la laurea in lettere, mentre questa laurea in lettere non sarà richiesta a quelli i quali concorreranno per gli uffici di ispettore o altro, nella carriera delle gallerie di arte medioevale e moderna. Veramente dal 1896, quando furono istituite le scuole di storia dell'arte e di archeologia, fin d'allora era stato detto chiaramente che il diploma che si sarebbe ottenuto, uscendo da queste scuole, nelle quali non si poteva entrare altro che dopo ottenuta la laurea in lettere, era un titolo *necessario* per presentarsi ai concorsi, e parecchi, naturalmente, avranno profitato di questa nuova via legale che veniva loro aperta e si saranno muniti della laurea in lettere per far passaggio poi alla scuola speciale; il che importa, coll'Università, in totale 7 anni di studi. Ora che cosa si trovano ad aver questi studiosi? Un titolo di semplice preferenza; nè questo titolo sarà più obbligatorio, e quando sarà esaurita la piccola schiera che in questi 10 anni ha seguito siffatti corsi, ai concorsi delle Gallerie si presenteranno, non più quelli muniti di tutti i sacramenti, ma soltanto quelli



i quali avranno qualche pubblicazione, qualche velleità estetica, avranno scritto degli articoli di giornali, e così via discorrendo; si apre cioè veramente la porta al diletterantismo, a coloro i quali non han fatto un corso regolare di studi.

Osserva però la relazione presentata alla Camera dei deputati che ci sono molti autodidatti nella storia dell'arte. Ed è vero; se guardiamo intorno a noi, in questo momento ne troviamo di questi autodidatti i quali sono arrivati legittimamente ad avere una reputazione e degli alti uffici.

Lo stesso meritevolissimo direttore della divisione delle belle arti è precisamente un autodidatta; il professore di arte qui a Roma lo è; il Cantalamessa direttore di una cospicua galleria è un autodidatta, ed io rispetto gli autodidatti, voglio loro bene, anche perchè bisogna cominciare dal rispettare ed amare se stessi, ed anch' io sono autodidatta e credo ci siano molti della mia generazione che lo siano ancora. Ma siccome questo non è un criterio di cui ci si possa sempre servire e fidare, nè si è sempre sicuri di poter avere l'autodidatta che possa adempire bene certi uffici, per queste ragioni fu istituita la scuola speciale, ed era stato detto: d'ora innanzi quel che è straordinario deve essere ordinario, ed apriamo una scuola che conduca dagli studi di lettere, i quali sono fondamentali perchè generali, conduca fino alla cima. Ora, trovo odiosa questa differenza che si è fatta e anche poco efficace la ragione che se ne dà, perchè degli autodidatti ve ne sono dappertutto, e non solo in questa materia, ma in tutte le materie.

Forse, se ci si trovasse in altre condizioni, io chiederei, o la soppressione di questo comma, o la modificazione di esso, dove si affermasse che la laurea in lettere debba essere il fondamento degli studi, tanto dell'una schiera, quanto dell'altra, tanto di quelli che saranno addetti alle gallerie, quanto di quelli che saranno chiamati ai musei ed agli scavi. Ma ormai, essendo così tarda l'ora ed avendo deliberato la maggioranza che la legge si debba accettare com'è, avrò fatto solo una semplice dichiarazione, in omaggio di quegli studi, che sono stati l'affezione di tutta la mia vita e che mi pare, in questo caso, vengano tenuti un po' troppo da parte, e considerati assai meno di quello che meritano.

MARIOTTI F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI F. I due relatori hanno chiesto schiarimento a proposito della legge e sulle disposizioni dalla legge proposte; io, in occasione della legge, domando per cortesia due notizie al ministro.

La legge riguarda anche l'arte contemporanea ed io potrei parlare in qualche articolo, ma è meglio che nella discussione generale accenni a quel che desidero sapere, in attesa con un bisogno che ha Roma.

Roma, oltre le sue ricchezze antiche e medioevali, ha anche le moderne. Il ministro Baccelli creò, per dir così, la galleria dell'arte moderna; ed i quadri furono posti nel palazzo dell'Esposizione. Lo Stato paga un canone abbastanza importante al municipio.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
1800 lire all'anno.

MARIOTTI F... Sento dire che il Municipio non è più disposto a lasciarlo al Ministero. Pertanto conviene provvedere.

Noi abbiamo inoltre l'Istituto di belle arti, che è qui in via Ripetta. In quel palazzo lì l'Istituto non può star bene; ci stava male poco tempo fa, prima che lo smembrassero; prima era una topaia. Fu levato il pericolo di schiacciare la gente, ma l'edificio non è atto per insegnarvi il disegno e l'arte della pittura e della scultura. Non s'insegna l'arte in luoghi bui, ma bensì in luoghi luminosi. In Roma abbiamo chi ci dà l'esempio: gli Spagnoli l'hanno sul Gianicolo, e che bell'edificio! I Francesi l'hanno sul Pincio; e per l'archeologia e per le cose antiche i Tedeschi l'hanno in Campidoglio; noi l'abbiamo in un luogo dove proprio non ci si può stare. Ora, quest'edificio stesso, venduto (giacchè è posto in un luogo che si può vendere bene) potrebbe dar tanto da crearne un altro in un altro posto. I luoghi da fabbricare edifici non è facile trovarli; ma il Senato prevede e provvede, consentente il Governo, a poter fabbricare qualche edificio artistico in uno dei luoghi della villa Borghese, poco distante dalla galleria e dal museo già Borghese e poco distante, dirò anche, dal museo di Villa Giulia. Lo Stato aveva là 50 mila metri quadrati disponibili, quando si fece la legge dell'acquisto della villa Borghese: ora sono ridotti a meno per un altro edificio internazionale. Ma là non c'è

mica da fabbricare quartieri! Si può benissimo in quei luoghi trovare il posto più adatto per l'istituto di belle arti. I bisogni per l'una e per l'altra cosa sono evidenti, e il rimedio pare a me possibile. Ma quale è il pensiero del Governo? Questo desidero conoscerlo della cortesia del mio illustre amico onorevole Rava.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora, stante l'ora tarda, il seguito della discussione sarà rinviato a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra:

Senatori votanti . . . . .	81
Maggioranza . . . . .	42

Il senatore Finali . . . . .	ebbe voti	67
» Pelloux Leone . . . . .	»	2
» Baldissera . . . . .	»	1
» Biscaretti . . . . .	»	1
» Sani . . . . .	»	1
» Sonnino . . . . .	»	1

Schede bianche . . . . . 8

Dichiarato eletto il senatore Finali.

Leggo l'ordine nel giorno per la seduta di domani alle ore 14:

#### I. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per modificare il tracciato della linea daziaria di Napoli e per costruire in conseguenza una zona aperta dal lato orientale (N. 568).

#### II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli e di un Comitato per l'esame di progetti di navi (N. 586);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti (N. 233 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 548);

Modificazioni alla tabella annessa alla legge 2 luglio 1905, n. 319 (allegato E) pel riscatto del Benadir (N. 570);

Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private (N. 583);

Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 466);

Modificazioni al ruolo organico del R. Corpo delle miniere (N. 590);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari (N. 604);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 620);

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1907

Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato (N. 593);

Tombola a beneficio dell'Ospedale civico di Padova (N. 575);

Concessione di una tombola telegrafica per l'erigendo Ospedale di Sampierdarena (N. 576);

Modificazioni ai ruoli organici del perso-

nale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno (N. 592).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

